

**CXCIV.****TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911****Presidenza del Presidente MANFREDI.**

**Sommario.** — Congedo (pag. 6610) — Presentazione di relazioni (pag. 6645, 6652, 6653) — Condoglianze al senatore Bava-Beccaris per la perdita della sua consorte: parlano il senatore Morra (pag. 6610) e il Presidente (pag. 6610) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Maggiore assegnazione sul cap. n. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 627) (pag. 6610); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 628) (pag. 6610); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 646) (pag. 6613); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 645) (pag. 6618); « Aumento di dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-11 e 1911-12 » (N. 647) (pag. 6620); « Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi » (N. 610) (pag. 6620) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni » (N. 348-B), parlano il senatore Veronese, relatore (pag. 6626), i ministri dei lavori pubblici (pag. 6626) e del tesoro (pag. 6626) — Il senatore Veronese, relatore (pag. 6631, 6644) fa osservazioni agli articoli 15 e 46 — Dopo altre osservazioni dello stesso senatore Veronese, relatore (pagina 6644) e del senatore Casana dell'Ufficio centrale (pag. 6644) alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 6631, 6644), il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli » (N. 608) (pag. 6646); « Linea di navigazione tra l'Italia ed il Cile » (N. 620) (pag. 6650) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601) — Parlano i senatori Astengo dell'Ufficio centrale (pag. 6650), Cavasola (pag. 6652), Lucchini Luigi dell'Ufficio centrale (pag. 6653), Mazziotti (pag. 6655), D'Andrea (pag. 6657), Baccelli (pag. 6659) e il ministro del tesoro (pag. 6651) — Risultato di votazione (pag. 6660).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei la-

vori pubblici; interviene più tardi il ministro della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Bruno ha chiesto un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

**Condoglianze al senatore Bava-Beccaris.**

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Ad un nostro caro collega, che vediamo sempre fra noi, e che da qualche giorno ci aveva abbandonato, collega il quale parlava sempre con singolare competenza, quando si trattava di questioni militari, è toccata la più grande delle sventure.

Il senatore Bava-Beccaris ha perduto stanotte la sua amata compagna, che era per lui un vero angelo.

Alla nostra tarda età, parlo per lui e per me, il conforto di una compagna è la vita stessa, e nessuno s'immagina, quando ha una compagna assai più giovane di sé, di doverle chiudere gli occhi, mentre si attendeva di aver chiusi i propri da lei.

Il conforto solo che si può provare in una simile sventura è l'affetto degli amici e dei colleghi. Questo affetto al collega Bava-Beccaris non può mancare in questo augusto Consesso, ed io mi auguro che i nostri sentimenti possano alleviare alcun poco il suo grande cordoglio. (*Benissimo*).

Avendo consenzienti tutti i colleghi, se il Presidente crederà partecipare al senatore Bava-Beccaris la parte che noi prendiamo al suo gran lutto, farà cosa soddisfacente per tutti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Unendo il mio sentimento a quello espresso dal senatore Morra, che è sentimento comune del Senato, io farò pervenire al collega Bava-Beccaris la espressione del nostro compianto. (*Approvazioni*).

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Maggiore assegnazione sul capitolo 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore

assegnazione sul capitolo 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 »,

Ne do lettura:

**Articolo unico.**

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 135,000 al capitolo, n. 92: « Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1896, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze » (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 628).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 628).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 50,432.50 e le diminuzioni di stanziamento di lire 91,432.50 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 41,000 da iscriversi al cap. n. 223 *sexies* « Fitto per l'esercizio 1911-12, dei nuovi locali ad uso della direzione generale per l'istruzione elementare e popolare » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

**Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11.**

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	75. Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad Istituti d'istruzione secondaria classica . . . . .	L. 5,000 »
»	151. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali . . . . .	» 8,432.50
»	179. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	» 8,000 »
»	185. Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali »	6,000 »
»	218. Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie . . . »	23,000 »
	Totale . . . . .	L. <u>50,432.50</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	8. Ministero - Spese d'illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese d'ufficio e di rappresentanza . . . . .	L. 5,000 »
»	37. Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, numero 407 . . . . .	» 41,000 »
»	144. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	» 8,432.50
»	145. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L. <u>54,432.50</u>

	<i>Riporto</i> . . . . .	L. 54,432.50
	dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496 ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª e 9 luglio 1905, n. 366 . . . . .	» 6,000 »
Cap. n. 181.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . . .	» 8,000 »
» 195.	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il recupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Rilievi, piante, disegni ed altro . . . . .	» 5,000 »
» 199.	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori . . . . .	» 5,000 »
» 202.	Spese di cancelleria, di stampa, di registri e diverse per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d'arte e per le Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte »	3,000 »
» 217.	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie »	10,000 »
	Totale . . . . .	L. <u>91,432.50</u>

PRÉSIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (Numero 646).

PRÉSIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per la somma di lire 863,402.35 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1910-911.

## MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo . . . . .	L.	6,000	»
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali. . . . .	»	23,500	»
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	»	2,000	»
»	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell' Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato . . . . .	»	50,000	»
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell' Amministrazione centrale e provinciale del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli Archivi di Stato, per lavori straordinari e maggiore orario . . . . .	»	16,000	»
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari. . . . .	»	17,300	»
»	32. Spese casuali . . . . .	»	12,500	»
»	53. Spese di spedalità e simili . . . . .	»	10,000	»
»	54. Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . . . .	»	5,602.35	
»	56. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie pel funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore . . . . .	»	5,000	»
»	60. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali . . . . .	»	40,000	»
»	69. Manutenzione del fabbricato di S. Eusebio in Roma, sede dei laboratorii della Sanità pubblica . . . . .	»	500	»
»	71. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie . . . . .	»	55,000	»
»	94. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spesa fissa) . . . . .	»	15,000	»
»	98. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città . . . . .		50,000	»

Da riportarsi . . . L. 308,402.35

	<i>Riporto</i> . . .	L. 308,402.35
Cap. n. 107.	Retribuzioni ed onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città . . . »	5,000 »
» 111.	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città . . . . . »	10,000 »
» 116.	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei Reali carabinieri . . . . . »	25,000 »
» 121.	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1 della legge 24 marzo 1907, n. 116) . . . . . »	64,000 »
» 134.	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . . »	2,000 »
» 144.	Provvista e riparazione di mobili, vestiario, di biancheria e libri per le carceri . . . . . »	70,000 »
» 145.	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri . . . . . »	2,000 »
» 148.	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie . . . . . »	30,000 »
» 151.	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1908, n. 31) . . . . . »	100,000 »
» 153.	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . . . . »	13,000 »
» 171.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria) . . . . . »	40,000 »
» 172.	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, in base ai limiti delle concessioni annue di 80,000 lire per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399, e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria). »	110,000 »
» 177- <i>quater</i> .	Assegnazione ai comuni di Ravenna e di Lugo per spese eccezionali fatte in seguito a disposizioni dell'autorità governativa per accasermamento di truppe e di agenti di sicurezza pubblica. . . »	75,000 »

*Da riportarsi* . . . L. 854,402.35

	<i>Riporto</i> . . .	L. 854,402.35
Cap. n. 224 ( <i>aggiunto</i> ).	Spesa per costruzione di un fabbricato ad ad uso di caserma delle guardie di città a Cuneo (legge 11 luglio 1909, n. 489) . . . . . »	9,000 »
	Totale . . . . .	<u>L. 863,402.35</u>

## DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	L. 9,000 »
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	9,000 »
»	6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese di- verse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti »	5,000 »
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . . »	13,000 »
»	11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di resi- denza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	2,500 »
»	35. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . . »	20,000 »
»	36. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	4,000 »
»	47. Gazzetta Ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse) »	3,000 »
»	55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa oc- corrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 <sup>a</sup> , art. 81 e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6835, art. 24 (Spesa d'ordine) . . . . . »	43,000 »
»	57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento. . . . . »	10,000 »
»	58. Medici provinciali - Personale (Spese fisse) . . . . . »	6,500 »
»	64. Laboratorii della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . . »	12,000 »
»	65. Laboratorii della sanità pubblica - Personale - Inden- nità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	2,000 »
»	74. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . . . . »	28,000 »
»	75. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . . . »	13,000 »
»	77. Veterinari governativi di confine e di porto - Perso- nale (Legge 30 giugno 1908, n. 304 (Spese fisse) »	4,500 »
»	85. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . . . »	30,000 »
»	87. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Per- sonale - (Spese fisse) . . . . . »	<u>60,000 »</u>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L. 274,500 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	L. 274,500 »
Cap. n.	88. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	» 2,000 »
»	97. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma . . . . .	» 68,500 »
»	100. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinate in località di confine, isolate e malsane . . . . .	» 2,000 »
»	105. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) . . . . .	» 6,500 »
»	106. Personale incaricato dell'istruzione e del servizio sanitario dalle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	» 1,000 »
»	108. Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città . . . . .	» 2,000 »
»	120. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri . . . . .	» 22,000 »
»	124. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza . . . . .	» 16,402.35
»	125. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . . .	» 20,000 »
»	126. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	» 1,500 »
»	127. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatorii governativi (Spese fisse) . . . . .	» 5,000 »
»	129. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) . . . . .	» 70,000 »
»	143. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatorii governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie . . . . .	» 167,000 »
»	146. Mantenimento nei riformatorii privati di giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio . . . . .	» 50,000 »

*Da riportarsi* . . . . . L. 708,402.35

	<i>Riporto</i> . . . . .	L. 708,402.35
Cap. n. 164. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	»	5,000 »
» 173. Fondo occorrente per il pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (Spesa obbligatoria) . . . . .	»	150,000 »
	Totale . . . . .	<u>L. 863,402.35</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 645).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 645).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 743,000 e le diminuzioni di stanziamento

per lire 775,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere alle ulteriori occorrenze della stazione radiotelegrafica di Coltano ed in aggiunta ai fondi concessi con la legge 5 aprile 1903, n. 127, è autorizzata una maggior spesa di lire 32,000 da iscriversi al capitolo numero 141-*bis*-A « Costruzione di un capannone ad uso di officina e magazzino e di un adatto casotto per la trasmissione e ricezione dei radiotelegrammi nella stazione radiotelegrafica di Coltano; sistemazione definitiva del piazzale e delle zone di terreno dei radiatori e terrapieni della stazione suddetta; acquisto di una pompa elettrica completa, di un distillatore d'acqua, di materiali ed utensili per officina, di mobilio ed arredi per gli alloggi del personale subalterno e di altri oggetti e materiali in genere occorrenti alla stazione sopra citata », da istituirsi sotto la nuova rubrica B-I: « Servizio radiotelegrafico » della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11.

## MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	8. Compensi per lavori straordinari . . . . .	L.	405,000
»	31. Spese d'ufficio . . . . .	»	10,000
»	55. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501), per la perdita di lettere raccomandate od assicurate ( <i>Spesa obbligatoria</i> ). »	»	20,000
»	59. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e <i>lascia-passare</i> dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	»	5,000
	66. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) »	»	40,000
»	86. Bonificazioni e rimborsi diversi ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) »	»	190,000
»	110. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio . . . . .	»	13,000
»	112. Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici . . . . .	»	14,000
»	120. Spese d'ufficio . . . . .	»	36,000
»	122. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali — Impianti per il riscaldamento, l'areazione, l'illuminazione, l'acqua — Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi: prese d'acqua, estintori e simili . . . . .	»	10,000
		L.	<u>743,000</u>

## DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Personale di carriera della Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . L.	500,000
»	3. Personate subalterno della Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi ( <i>Spese fisse</i> ) »	105,000
»	9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari, allievi meccanici, operai in genere . . . . . »	70,000
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi . . . . . »	31,000
»	35. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali . . . »	10,000
»	67. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni, spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili . . . . . »	32,000
»	107. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	14,000
»	107-bis. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni »	13,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>775,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 » (N. 647).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912.

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 94,000 al capitolo n. 51: « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'eser-

cizio finanziario 1910-911 e di lire 127,000 al corrispondente capitolo dell'esercizio 1911-912.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 610).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La categoria dei macchinisti nel Corpo Reale equipaggi, di cui alla tabella A annessa alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è soppressa.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita nel Corpo Reale equipaggi la categoria meccanici, in sostituzione di quella dei macchinisti, entro i limiti della forza organica bilanciata del Corpo stesso.

(Approvato).

Art. 3.

La composizione gerarchica e la corrispondenza di grado delle categorie del Corpo Reale equipaggi sono stabilite dalla tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, la permanenza minima e il periodo minimo d'imbarco in ciascun grado delle categorie meccanici sono fissati dal seguente prospetto:

	Permanenza minima nel grado di cui a fianco		Periodo minimo di imbarco	
	anni	mesi	anni	mesi
Capo meccanico di 1ª classe	1	—	1	6
Capo meccanico di 2ª classe	1	—		
Secondo capo meccanico	1	—	1	—
Sotto-capo meccanico	—	6	—	6

La permanenza massima nel grado di capo meccanico di 2ª classe è di quattro anni, trascorsi i quali i sottufficiali di tal grado sono promossi alla 1ª classe purchè idonei.

(Approvato).

Art. 5.

Gli allievi meccanici sono trattati dai militari del Corpo Reale equipaggi e dai giovani volontari che posseggano le condizioni richieste nei relativi speciali arruolamenti.

I giovani volontari contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma di sei anni prevista dall'art. 85 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860. I militari del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro passaggio negli allievi meccanici, commutano la propria ferma in quella sessennale.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3 bis della legge 27 giugno 1901, n. 276), sono estese ai militari della categoria meccanici.

(Approvato).

Art. 7.

Le paghe giornaliere spettanti ai militari della categoria meccanici sono stabilite dalla seguente tabella:

	Su navi in armamento, armamento ridotto o riserva	Su navi in disponibilità o a terra
Capi meccanici di 1ª classe . . . . .	4.50	4 »
Capi meccanici di 2ª classe . . . . .	3.80	3.30
Secondi capi meccanici . . . . .	2.60	1.85
Sottocapi meccanici . . . . .	2 »	1.35
Allievi meccanici . . . . .	0.80	0.60

La paga giornaliera dei capi meccanici di 1ª classe aumenta di lire 0.30, 0.60, 0.90 sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto rispettivamente, 4, 8, 12 anni di permanenza in tal grado, oppure 19, 23, 27 anni di servizio effettivo.

La paga giornaliera dei secondi capi meccanici aumenta di lire 0.40, 0.80, 1.20, sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano com-

piuto rispettivamente 3, 6 e 9 anni di permanenza nel grado.

La paga giornaliera dei sotto-capi meccanici aumenta di lire 0.20 e 0.40, sia a bordo sia a terra, quando essi abbiano compiuto rispettivamente 3 e 6 anni di permanenza nel grado.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le disposizioni della legge 19 giugno 1888, numero 5465 (serie 3<sup>a</sup>), relative agli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, sono estese alla categoria « meccanici ».

È abrogato l'art. 2 della legge 27 dicembre 1906, n. 680.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Regio decreto le norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 10.

I sottufficiali macchinisti tuttora in servizio alla data di promulgazione della presente legge e gli allievi macchinisti, che dopo quella data saranno nominati sottufficiali secondo il precedente ordinamento, costituiranno ruolo separato fino ad estinzione, proseguendo la carriera nel ruolo medesimo colle norme fino ad ora vigenti.

(Approvato).

#### Art. 11.

In conseguenza della presente legge verranno trasferiti nella categoria « Meccanici », conservando il proprio grado e la propria anzianità di grado:

1° tutti gli attuali sottufficiali e sotto-capi fuochisti abilitati alla condotta delle caldaie e dei macchinari ausiliari, ad eccezione di quelli che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi ancora vincolati alla prima ferma non superiore ad anni quattro, non la commutassero in ferma sessennale;

2° tutti i capi fuochisti di 1<sup>a</sup> classe naviganti;

3° quei sottufficiali macchinisti che ne faranno domanda.

I sottufficiali macchinisti che otterranno il passaggio nella categoria « Meccanici » continueranno a percepire, come assegno *ad personam*, la differenza tra la paga giornaliera da loro goduta all'atto del passaggio stesso e quella loro spettante per il nuovo grado conseguito nella categoria « Meccanici ». Il diritto a tale assegno personale cesserà dal giorno in cui i sottufficiali provenienti dai macchinisti raggiungeranno nella categoria « Meccanici », per effetto di promozione o di aumento di paga, una paga giornaliera superiore a quella da loro goduta al momento del passaggio in quest'ultima categoria.

(Approvato).

#### Art. 12.

I sotto-capi e comuni di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe della categoria fuochisti, che avranno ultimato con esito favorevole un apposito corso, saranno classificati sotto-capi meccanici, ad eccezione di quelli che, all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi ancora vincolati alla prima ferma, non superiore ad anni quattro, non la commuteranno in ferma sessennale.

(Approvato).

#### Art. 13.

I graduati fuochisti non contemplati nei precedenti articoli 11 e 12 e quelli vincolati dalla ferma non superiore ad anni quattro che non intendessero di commutarla nell'altra sessennale, costituiranno un ruolo separato, conservando il grado e gli averi attuali, senza però aver diritto a conseguire avanzamento di sorta. Essi potranno aspirare alle rafferme con soprassoldo, purchè rispondano ai requisiti generali prescritti per tale concessione ed a quelli professionali della categoria nella quale permangono. Potranno anche essere trasferiti, in seguito a loro domanda, col loro grado ed anzianità, in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, sempre quando soddisfino alle condizioni di idoneità per ciascuna categoria prescritte.

(Approvato).

## Art. 14.

Pei graduati di cui l'articolo precedente i limiti di età e di servizio prescritti dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ridotti di un quantità pari al terzo del periodo di imbarco compiuto su navi armate od in riserva; in niun caso però tale riduzione potrà essere maggiore di anni cinque.

È in facoltà del ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento, e subordinatamente alla disponibilità del debito vitalizio nel relativo capitolo del bilancio marina, di collocare a riposo detti graduati, quando abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio voluti dalle leggi in vigore per esercitare il diritto a pensione, parimenti ridotti di un terzo come dal capoverso precedente.

Tale riduzione può anche essere accordata a quei graduati fuochisti che domandino di raggiungere con tale computo i limiti minimi di età e di servizio voluti per il collocamento a riposo.

(Approvato).

## Art. 15.

Ai sottufficiali e sotto-capi che costituiscono il ruolo separato di cui l'art. 13, e che non avendo diritto a pensione intendessero di la-

sciare il servizio, sarà concessa, all'atto del loro congedamento, una indennità di lire 600, se avranno compiuto sei anni di effettivo servizio nel Corpo Reale equipaggi, e lire 100 per ogni anno di servizio effettivo in più, senza superare in ogni caso la somma massima di lire 2000 pari alla gratificazione prevista dall'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276.

Tale indennità non è cumulabile con quella del citato art. 6 della legge stessa; però il sottufficiale o sotto-capo potrà optare per il trattamento più favorevole.

(Approvato).

## Art. 16.

All'atto della promulgazione della presente legge, gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti) passeranno a far parte, col proprio grado ed anzianità, del ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

I capi fuochisti di prima classe, già iscritti nel quadro di avanzamento per sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti), conserveranno il diritto all'iscrizione nel quadro per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

(Approvato).

Composizione gerarchica e corrispondenza dei militari del Corpo Reale equipaggi.

Denominazione generica	Marinari	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Aiutanti	Meccanici	Fuochisti	Operai	Musicanti e trombettieri	Infermieri	Semaforisti	Furieri	Categorie in via di eliminazione, che si conservano transitoriamente	
													Macchinisti	Fuochisti
Sottufficiali . . .	Nocchiere di 1 <sup>a</sup> classe	Capo timoniere di 1 <sup>a</sup> classe	Capo cannoniere di 1 <sup>a</sup> classe	Capo torpediniere di 1 <sup>a</sup> classe	Aiutante di 1 <sup>a</sup> classe	Capo meccanico di 1 <sup>a</sup> classe	—	Maestro 1 <sup>a</sup> classe	Capo musica di 1 <sup>a</sup> classe	Capo infermiere di 1 <sup>a</sup> classe	Capo semaforista di 1 <sup>a</sup> classe	Capo furiere di 1 <sup>a</sup> classe	Primo macchinista	Capo fuochista di 1 <sup>a</sup> classe
	Nocchiere di 2 <sup>a</sup> classe	Capo timoniere di 2 <sup>a</sup> classe	Capo cannoniere di 2 <sup>a</sup> classe	Capo torpediniere di 2 <sup>a</sup> classe	Aiutante di 2 <sup>a</sup> classe	Capo meccanico di 2 <sup>a</sup> classe	—	Maestro 2 <sup>a</sup> classe	Capo musica di 2 <sup>a</sup> classe	Capo infermiere di 2 <sup>a</sup> classe	Capo semaforista di 2 <sup>a</sup> classe	Capo furiere di 2 <sup>a</sup> classe	Secondo macchinista	Capo fuochista di 2 <sup>a</sup> classe
	Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo aiutante	Secondo capo meccanico	—	Secondo maestro	Secondo capo musica o trombettiere	Secondo capo infermiere	Secondo capo semaforista	Secondo capo furiere	—	Secondo capo fuochista
Sottocapi . . . . .	Sottonocchiere	Sottocapo timoniere	Sottocapo cannoniere	Sottocapo torpediniere	Sotto aiutante	Sottocapo meccanico	—	Sottomaestro	Sotto capo musica o trombettiere	Sottocapo infermiere	Sottocapo semaforista	Sottocapo furiere	—	Sottocapo fuochista
Comuni : di 1 <sup>a</sup> classe .	Marinaio scelto	Timoniere	Cannoniere scelto	Torpediniere scelto	—	—	Fuochista scelto	Operaio	Musicante o trombettiere scelto	Infermiere scelto	Semaforista	Furiere scelto	—	—
di 2 <sup>a</sup> classe .	Marinaio	Allievo timoniere	Cannoniere e allievo specialista cannoniere	Torpediniere e allievo specialista torpediniere	—	Allievo meccanico	Fuochista e allievo fuochista	Operaio	Allievo musicante o trombettiere	Infermiere e allievo infermiere	Allievo semaforista	Furiere e allievo furiere	—	—
di 3 <sup>a</sup> classe .	Mozzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni» (N. 348-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche».

Chiedo all'on. ministro dei lavori pubblici se accetta il testo dell'Ufficio centrale.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato, N. 348-B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Non occorre fare discorsi dal momento che nella discussione generale non ha preso la parola alcun oratore; prego soltanto l'on. ministro dei lavori pubblici, come pure il ministro del tesoro, essendo assente il ministro dell'istruzione pubblica, a voler dire se consentono nelle raccomandazioni che l'Ufficio centrale ha fatte in fine della nostra relazione e che credo gli onor. ministri già conoscano. Dette raccomandazioni si trovano a pag. 15 della relazione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale nella chiusa della pregevolissima relazione che ha illustrato questo importante disegno di legge rispondono precisamente al concetto mio, quindi non ho che a dichiarare che io le accetto tutte quante; facendo soltanto rilevare che, come l'Ufficio centrale sa, questo disegno di legge era stato già presentato e trovavasi anzi già in discussione quando si costituì il Gabinetto del quale entrò a far parte.

E poichè ero convinto della grande impor-

tanza della legge, che veniva a risolvere problemi ormai maturi nella coscienza di tutti quanti s'intendono di queste cose, ritenni non fosse più il caso di sospendere la discussione, sebbene non mi nascondessi gl'inconvenienti inerenti al sistema di conglobare in una sola legge le modificazioni di tante leggi organiche, L'Ufficio centrale ha già fatto un opportuno stralcio di parte di questa legge, ed ora ha completato l'opera sua, e ripeto, queste sue raccomandazioni rispondono anche al pensiero mio ed io sono lieto di poter dichiarare che le accetto.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Tra i voti coi quali si chiude la relazione dell'Ufficio centrale ve ne ha due che interessano la finanza. Il primo è che «per raggiungere i fini che la presente legge si propone, dopo il primo quinquennio dal 1910 al 1911 siano aumentati gli stanziamenti per modo che la sistemazione idraulico-forestale possa compiersi nel ventennio successivo».

L'altro «che alle bonificazioni analoghe a quello dell'Agro romano, siano estesi, in virtù dell'articolo 41 del presente disegno di legge, i privilegi, le esenzioni, i premi e i sussidi contemplati nelle leggi per il bonificamento dell'Agro romano».

Quanto al primo voto io non posso che associarmi al pensiero che lo ispira, al pensiero cioè di fornire i mezzi necessari per compiere quest'opera di sistemazione in un tempo ragionevole, quale è quello di un ventennio: non rincresca però al Senato che il voto io accolga con qualche lieve riserva. Naturalmente è una riserva che andrà a beneficio del mio successore, perchè i maggiori fondi da assegnare per questo servizio si dovrebbero dare tra cinque anni: ma, come ho avuto l'onore di ricordare in Senato, fino da oggi anche gli oneri che peseranno sui bilanci posteriori al quinquennio di cui si tratta nella presente relazione, sono abbastanza gravi.

e quindi non dispiaccia al Senato che accolga questo voto con qualche riserva.

Per l'altro voto, per il quale si tratterebbe di estendere alle bonificazioni che si trovano in condizioni analoghe all'Agro romano, gli stessi benefici che vengono per l'Agro romano concessi, mi permetta l'Ufficio centrale che anche qui aggiunga qualche riserva, perchè, come dissi in altre occasioni al Senato, io credo che il legislatore italiano debba procedere con passo più circospetto sulla via delle esenzioni. Sarà preferibile concedere qualche premio o sussidio, ma quello delle esenzioni tributarie è un principio fondamentale e credo che se il legislatore ponesse più attenzione a non estendere queste esenzioni, renderebbe un servizio non solo alla finanza, ma anche al regime tributario.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli del progetto dell'Ufficio centrale, accettato dall'onorevole ministro con gli emendamenti concordati fra l'Ufficio centrale e il Governo, avvertendo che, per effetto degli articoli portanti i numeri 5-*bis*, 16-*bis* e 16-*ter*, il numero progressivo degli articoli viene a mutare.

## TITOLO I.

### Sistemazione dei bacini montani.

#### Art. 1.

Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7 lettera b) del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo

unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 17, per i lavori indicati all'art. 1 e il Consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

- (Approvato).

#### Art. 4.

La Commissione centrale, in base a studi di massima, propone l'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così per lavori come per indennità.

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in

un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2, provvede il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

La Commissione centrale e il Comitato tecnico sunnominati possono parimenti fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai Consigli provinciali o altri enti locali interessati.

(Approvato).

#### Art. 5.

Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, attendono gli uffici del Genio civile e quelli d'Ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

Con decreti emanati d'accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due Corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

Nel decreto ministeriale della loro costituzione si designano la sede, la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del Genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere, di cui all'art. 1 della presente legge, è regolata dall'articolo 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F), modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e, per quanto concerne il compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni.

Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una Commissione tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio. (Approvato).

#### Art. 6.

Pei lavori di cui all'articolo 2, si provvede dall'Amministrazione forestale, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli art. 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, la dichiarazione di pubblica utilità.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nei progetti di rimboscamento di cui all'articolo 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nell'articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciera dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno trenta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso il detto termine sarà sentita la Commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

(Approvato).

#### Art. 8.

Pei lavori di cui all'articolo 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 precedente, ma, in caso di opposizione o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del Comitato tecnico del Consiglio delle acque e foreste.

(Approvato).

#### Art. 9.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante unico del Genio civile, del corpo forestale, e dell'Intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e il bosco sia diventato redditizio.

Il giudizio dell'Amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto

per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

(Approvato).

#### Art. 10.

Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 6 e 7, si riconosce dall'ufficio forestale bastante la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo, è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 8, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'articolo 13 successivo.

(Approvato).

#### Art. 11.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente art. 11.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

L'Amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Le disposizioni del presente articolo non sono

applicare quando il Ministero di agricoltura, industria e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 12.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estensibile fino a lire 50 e, in caso di recidiva, fino a lire 200; salvo le maggiori pene cui potessero andare soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

(Approvato).

#### Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale nei casi previsti dall'articolo 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e com-

mercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato, e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopralluoghi dell'ispettore forestale competente;

b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Le somme suindicate, senza pregiudizio dell'applicazione del successivo art. 13, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'art. 1, oppure al 2 della presente legge.

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità franche di spesa alla prossima stazione ferroviaria o tranviaria.

(Approvato).

#### Art. 14.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 11, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne

sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento, e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 15.

Alla provincia od alle province interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere sia idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonché al consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse

del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Ho domandato di parlare per dire le ragioni per cui abbiamo accettato di ritornare all'articolo ministeriale, tralasciando l'ultima parte del secondo comma che l'Ufficio centrale aveva proposto e che riguardava le concessioni dei lavori di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani a concessionari di opere di derivazione di acque pubbliche, quando queste siano coordinate e collegate con le prime.

In seguito alla promessa dell'onor. ministro, fatta all'Ufficio centrale, che presenterà in breve tempo un disegno di legge sui bacini di ritenuta, credemmo che non fosse più il caso d'insistere su questa seconda parte del secondo comma. E siccome io ebbi l'onore di essere relatore anche del disegno di legge sulle derivazioni di acque pubbliche, pregherei l'onorevole ministro di voler coordinare questo progetto dei bacini di ritenuta con quello per le derivazioni di acque pubbliche: poichè anche in questo disegno di legge noi avevamo considerato la questione dei bacini di ritenuta. Questa dei bacini di ritenuta è una legge speciale che va coordinata alla nuova sulle derivazioni di acque, altrimenti bisognerebbe coordinarla con la legge vigente del 1884, che, come tutti riconoscono, va modificata.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. È perfettamente esatto ciò che ha detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

In seno all'Ufficio centrale stesso avemmo insieme uno scambio di vedute ed in quell'occasione io dissi come fosse mia intenzione di presentare un disegno di legge per i bacini di ritenuta. È giustissima poi l'osservazione dell'onor. relatore sulla necessità che il presente disegno di legge sia a suo tempo coordinato con l'altro sulle derivazioni di acque pubbliche. Questo, non dubiti l'onor. relatore, è anche il pensiero del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'art. 1, e la limitazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate, nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi, tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

(Approvato).

Art. 17.

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'art. 14 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 8, 10 e 11.

Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, costituitisi in base all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

(Approvato).

Art. 18.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori, forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'art. 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-913, per lire 400,000 ciascuno.

(Approvato).

Art. 19.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani, di cui nella tabella C e nell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'art. 5, comma a, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

(Approvato).

TITOLO II.

**Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche.**

Art. 20.

Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Detta Commissione sarà formata come segue:

Presidente: il presidente della Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri: quattro ispettori del Genio civile, e due ispettori o ingegneri-capi delle miniere, di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del Regio ufficio geologico;

due ispettori superiori forestali;

un delegato della Direzione generale delle foreste;

un delegato della Direzione generale di sanità pubblica;

un delegato della direzione generale delle bonifiche;

altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni, e possono essere riconfermati allo scadere del biennio;

La Commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni, e, secondo i casi, funzionerà a sezioni riunite o separate con le



attribuzioni deferite dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda le bonificazioni.

(Approvato).

Art. 21.

La Commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle meteorologiche che riguardano i corsi d'acqua e i loro bacini.

Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del Genio civile e delle foreste.

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la Commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire Commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di Commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà come Commissione locale quella istituita dall'art. 57 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del Genio civile che fanno parte della Commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

La Commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali, e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

TITOLO III.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.

Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53,

54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

Art. 2. Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:

« Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte ».

Art. 3. « Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie ».

Art. 4. Al primo comma sono sostituiti i seguenti:

« Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ».

Art. 5. « Appartengono alla seconda categoria:

« a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

« b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

« Nessun'opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ».

Art. 6. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature ».

Art. 7. « Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

« a) difendere ferrovie, strade ed altre

opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle province e dei comuni;

« b) migliorare il regime d'un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

« c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio od all'abitato di uno o più comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

« Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto Reale, sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i Consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione ».

*Art. 8.* « Le opere, di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

« a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

« b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;

« c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

« d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

« Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati ».

« La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati, e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma ».

*Art. 9.* « Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

« a) dei fiumi e torrenti;

« b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

« Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

« Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

« Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

« In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

« Le province, nel cui territorio ricade il perimetro consorziale, dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente comma terzo.

« In egual misura dovranno concorrere i comuni.

« Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

« In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva ».

*Art. 10.* « Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso della spesa, in ragione del rispettivo vantaggio, da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

« Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese ».

*Art. 11.* « Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293. »

*Art. 12.* « Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:

« Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non comprese nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ».

*Art. 14.* « Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

« Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

« L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge dà parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

*Art. 15.* « Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori ».

*Art. 18.* « A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro ».

« Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale ».

« Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

« La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3º comma dell'art. 12. Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado d'interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gl'iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati ».

« I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria, si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati, rispettivamente, i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili ».

*Art. 21.* Vi è aggiunto il seguente comma:

« Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ».

*Art. 22.* È aggiunto il seguente comma:

« Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo ».

*Art. 30.* « Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa ».

« L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria ».

*Art. 31.* Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il Governo promuoverà le istituzioni dei

consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

*Art. 38.* « Il decreto Reale di classificazione di opere nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell'art. 44.

« Emanato il decreto Reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del Genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una Commissione amministrativa. Questa Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

« Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, la cui deliberazione, per divenire esecutiva, dev'essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge ».

*Art. 39.* « Dell'accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ».

*Art. 41.* « Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, e l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sen-

tito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda al ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20, e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

« In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

*Art. 44.* « Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.

« Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie, previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici, e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere ».

*Art. 45.* « Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35 ».

*Art. 53.* « Alla provincia ed alle provincie interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.

« Eguale concessione potrà essere data al comune ed ai comuni interessati, nonché al Consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

« Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori, ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile cui è affidata la vigilanza delle opere.

« Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto

approvato, sarà aggiunto nei certificati del Genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

« Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del Genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso ».

Art. 54. « La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle province per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione ».

Art. 96. È aggiunto in fine il seguente comma:

« n) lo stabilimento di molini natanti ».

(Approvato).

#### Art. 23.

Sono soppressi l'art. 19, l'ultimo comma dell'art. 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'art. 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 24.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del Tesoro, ha facoltà di accettare da province, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari, nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Col decreto, che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità, le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore, in ogni caso al 2 per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

(Approvato).

#### Art. 25.

Le chiaviche attraversanti le arginature di seconda categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocu-mento o pericolo per la difesa idraulica.

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio, anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

(Approvato).

#### Art. 26.

Le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi, per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle Amministrazioni provinciali e comunali, quando si sostituiscano ai Consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle province può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

(Approvato).

#### Art. 27.

Per le opere idrauliche di terza categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto Reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti, che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori, di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'art. 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle nei bacini montani.

(Approvato).

Art. 28.

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi di acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 29.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II, nonché di quelle dei titoli VI e VII.

(Approvato).

TITOLO IV.

Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.

Art. 30.

I progetti tecnici di cui all'art. 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195), oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere *a*, *b* e *c*, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

(Approvato).

Art. 31.

Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

I comuni, nei quali sta territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamente della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e di natura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai comuni nei quali sta territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sé fra le entrate del comune.

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

(Approvato).

## Art. 32.

I consorzi già costituiti o che si costituiscono per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato; e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

(Approvato).

## Art. 33.

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre l'elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, nonché la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato. Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine, o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195.

(Approvato).

## Art. 34.

L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonché per gli eventuali lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

(Approvato).

## Art. 35.

Sono abolite le Commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e la Commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368.

(Approvato).

## Art. 36.

Il terzo arbitro, di cui all'art. 15, 2° comma, del testo unico richiamato nell'art. 27 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione, e presiederà il Collegio.

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

(Approvato).

## Art. 37.

Le bonificazioni di seconda categoria, oltreché dai consorzi degli interessati, volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle province, dai comuni, nonché da semplici privati.

(Approvato).

## Art. 38.

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti, può essere aumentato sino a tre decimi diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

(Approvato).

## Art. 39.

Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'Assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dell'ammontare dei contri-

buti per la bonificazione, imposti sui detti terreni della classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.

(Approvato).

Art. 40.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

È abrogato l'articolo 35 del testo unico, di cui nel primo comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 41.

L'indennità di espropriazione per fondi redimiti è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato, mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o

di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, o riattivati, o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 42.

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato o da province o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195, attribuisce ai consorzi speciali.

L'articolo 28 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria.

(Approvato).

Art. 43.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati, da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti, dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 44.

Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la Commissione centrale, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per bonificamento dell'Agro romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491, debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria, o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare con decreto reale, in testo unico le disposizioni del presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

(Approvato).



## TITOLO V.

Modificazioni alle leggi sul Genio civile  
e sul Magistrato alle acque.

## Art. 45.

Al comma secondo dell'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:

« Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio Corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque ».

« È abrogato il comma 3° dell'art. 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria ».

Al 1° comma dell'art. 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma di ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il trentesimo anno di età ».

All'art. 42 dello stesso testo unico, è sostituito il seguente:

« Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del Segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del Genio civile preposti a compartimenti.

« Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno.

« Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente, e per un biennio, dal ministro dei lavori pubblici.

« Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario ».

(Approvato).

## Art. 46.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5; 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 e 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, sono modificate come segue:

Art. 2. — Al comma 3° è sostituito il seguente:

« In casi di urgenza spetterà al Magistrato, d'accordo col capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il capo del compartimento, presidente del Magistrato alle acque, è nominato tra i funzionari dello Stato, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri; ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico, riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero ».

Al comma 2° è sostituito il seguente:

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente.

Art. 4. — Al 2° comma è aggiunto quanto segue:

« In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile, membro del Comitato tecnico, può essere coperto da un inge-

guere capo di prima classe del Genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del Genio civile.

A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati alle Sezioni del Consiglio superiore dall'art. 22 della legge sul Genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522) ».

« È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del Genio civile addetti alla Sezione dell'Ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile che annualmente viene designato dal ministro, su proposta del presidente della Magistratura ».

Art. 5. — « Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della Sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

« Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del Genio civile, sono deferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato, ad uno o più fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura.

« È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comitato anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettori come sopra delegati ».

Art. 6. « Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascuna dal rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione d'importanti opere nuove o d'importanti conflitti tra provincie, comuni e consorzi.

« Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato, che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma ».

Art. 7. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3 ».

Art. 8. È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

Gli ispettori superiori del Genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

Art. 9. « Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato.

« I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti, nell'ambito del compartimento, dal presidente del Magistrato ».

Art. 13. Al primo comma è sostituito quanto segue:

« Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto.

« Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio, che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato ».

Art. 13-bis. « Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'art. 17, titolo II, della presente legge, sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del Genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, num. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'art. 13 della legge sul Magistrato alle acque.

« La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni, quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura ».

*Art. 14.* — Nella lettera a) sono soppresses le attribuzioni riferite agli articoli 14, comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'art. 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concernè la classificazione delle opere di 3ª categoria sentita la Commissione di cui all'articolo 13 bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto Reale, e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.

Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dall'art. 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13 bis precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria s'intende riferita all'art. 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge, ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'art. 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimenti modificato.

Alla lettera c) è sostituito quanto segue:

« c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'art. 5 ».

Alla lettera d) è sostituito quanto segue:

« d) le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2; 57 a 59; 77; 79 a 97; 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali, e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1885, n. 3095 ».

Alla lettera i) è sostituito quanto segue:

« i) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministero dei lavori pubblici per ogni esercizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di 1ª categoria, fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia, nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonchè la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori ».

È aggiunta la lettera o) seguente:

o) Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento, delle quali all'art. 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, sentito il Magistrato alle acque.

Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:

« Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime.

« Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro; prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonchè sui risultati delle istruttorie medesime.

« La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazione di acque pubbliche già esistenti, o che verranno fatte, spetterà al Magistrato ».

*Art. 16.* « Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità, e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V Sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ».

*Art. 17.* « È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato, quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il Ministero ».

*Art. 18.* « Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma ».

*Art. 19.* Al primo comma è sostituito il seguente:

« Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci ».

VERONESE, *relatore.* Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore.* Alla lettera *i*, dove è detto « proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici », si deve dire « dal ministro dei lavori pubblici » in quantochè noi con la modificazione che abbiamo proposto all'art. 3, facciamo dipendere il presidente della Magistratura alle acque direttamente dal ministro. Lo stesso vale per l'art. 17 dove in fine è detto: « informandone immediatamente il Ministero », si deve leggere invece: « informandone immediatamente il ministro ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 46 con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale, cioè che alla lettera *i*) ed all'art. 17 invece di « Ministero » si legga « ministro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Art. 47.

La tabella A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257, è sostituita dalla seguente:  
(Approvato).

TABELLA A.

*Personale del Regio Magistrato alle acque.*

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

II. Personale del Genio civile:

4 ispettori superiori;

12 ingegneri capi;

45 ingegneri di classe;

10 ingegneri allievi;

70 aiutanti principali ed aiutanti;

30 archivisti ed ufficiali d'ordine;

24 inservienti.

III. Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici:

7 funzionari del personale d'amministrazione;

4 funzionari del personale di ragioneria;

2 funzionari del personale d'ordine.

IV. Personale dell'ufficio idrografico:

1 direttore;

2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.

Art. 48.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906, n. 522, e 5 maggio 1907, n. 257, che non sieno abrogate.

(Approvato).

VERONESE, *relatore.* Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore.* Non ho voluto interrompere la lettura degli articoli, e perciò mi sono riservato di fare all'ultimo un'osservazione circa una modificazione accolta dall'Ufficio centrale d'accordo coll'onor. ministro all'art. 42; per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'Ufficio centrale aveva ritenuto che fosse opportuno che del Consiglio superiore predetto facesse anche parte un funzionario tecnico superiore del Ministero delle finanze, per la risoluzione di tutte quelle questioni interessanti sia il Dicastero dei lavori pubblici che quello delle finanze. Però, avendo l'onor. ministro, al quale fu sottoposta l'opinione dell'Ufficio centrale, dato affidamenti che avrebbe quanto prima pensato ad una qualche modificazione nella costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Ufficio centrale ha volentieri receduto dalla sua proposta di modificazione.

Per quanto poi riguarda l'ordinamento del Genio civile, l'Ufficio centrale aveva fatte alcune osservazioni, specialmente sul reclutamento degli ingegneri del Genio civile, ma ha poi accettato un emendamento per i concorsi degli allievi ingegneri, raccomandando all'onor. ministro di provvedere all'ordinamento del Genio civile in altra occasione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sta di fatto che io avevo pregato l'Ufficio centrale di non insistere negli emendamenti proposti all'art. 42, perchè non mi pareva opportuno modificare così, incidentalmente, la costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tanto più che quanto prima dovendosi provvedere al riordinamento dell'amministrazione del Genio civile, sarà allora il caso di vedere quali opportune modificazioni si possano introdurre in questa materia.

Ringrazio l'Ufficio centrale di avere accolta la mia preghiera, desistendo da queste proposte di modificazione e rimandando così per il momento la risoluzione di questa materia, che è tanto importante per gli interessi nazionali.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *dell'Ufficio centrale*. Nella lettura di questo disegno di legge gli articoli che venivano richiamati nelle diverse disposizioni sono stati indicati col numero che avevano prima che si addivenisse alla riforma della numerazione degli articoli del disegno proposto dall'Ufficio centrale. Sarà bene che questa indicazione venga corretta. Anzi per non per-

dere tempo mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sulle varie correzioni che si debbono a questo riguardo apportare alle diverse citazioni. Così il Senato potrà senz'altro votare il disegno di legge a scrutinio segreto senza aspettare che esso venga coordinato.

Nelle ultime linee dell'articolo 1 in cui si citano parecchi articoli, la citazione deve essere modificata in questo senso: articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

All'art. 3, nella quarta linea, si cita l'art. 17, invece dev'essere citato l'art. 20.

Poi all'articolo diventato 8, al secondo comma si dice art. 6; mentre deve essere citato l'articolo 7.

All'art. 10 devono essere ricordati gli articoli 7, 8, 9 e 14, invece di 6, 7, 8, e 13.

All'articolo diventato 11, si cita l'art. 11 mentre deve citarsi l'art. 12.

All'articolo diventato 13 si citano gli articoli 6 e 7 mentre devono essere citati gli articoli 7 e 8. Nello stesso articolo al penultimo comma si cita l'art. 13 mentre deve essere citato l'art. 14.

All'articolo diventato 14, si cita l'art. 11, mentre deve citarsi l'art. 12.

All'articolo diventato 17, secondo comma bisogna fare due correzioni: dove si cita l'articolo 14 bisogna citare l'art. 15; dove si citano poi gli articoli 8, 10 e 11 bisogna invece citare gli articoli 9, 11 e 12.

All'articolo diventato 19, e che prima era 16-ter, nell'ultimo comma occorre fare una variazione più sensibile. Si citava infatti l'articolo 51, comma a, che era nel testo che fu poi stralciato; onde, invece di dire art. 51, comma a, bisogna ora dire art. 6, comma a, della legge suddetta.

Finalmente all'articolo diventato 36, nel primo comma si citava l'art. 27 e deve invece essere citato il 30 e nel terzo comma si deve citare l'art. 9 invece dell'art. 8.

Non vi sono altre modificazioni.

PRESIDENTE. La Segreteria terrà conto di questo coordinamento che s'intende approvato.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

LANCIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Temporanea facoltà di assumere senza esami e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita:

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul disegno di legge: « Costituzione dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Brocchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli » (N. 608).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 608).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici del personale per le Amministrazioni governative dei dazi di

consumo di Roma e Napoli, risultanti dalle annesse tabelle A e B.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni della presente legge sono comuni ai ruoli organici del personale di ambedue le dette Amministrazioni ed avranno effetto dal 1° gennaio 1911.

(Approvato).

#### Art. 3.

La nomina al posto di ispettore è fatta per merito fra i commissari della 1ª classe e, occorrendo, fra quelli della 2ª.

Rimane, di conseguenza, soppressa, nella tabella A allegata alla legge 5 luglio 1908, n. 400, l'indennità di funzioni e di giro al commissario della dogana di Napoli, incaricato di coadiuvare il direttore della dogana stessa nel servizio del dazio consumo.

(Approvato).

#### Art. 4.

I posti di commissario sono conferiti mediante esame d'idoneità al quale sono ammessi gli ufficiali ed i contabili di qualunque classe (ricevitori e cassieri) che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5, secondo e terzo comma del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

#### Art. 5.

I posti di ricevitore e di cassiere di ultima classe sono conferiti, su loro domanda, in ordine d'anzianità, agli ufficiali provveduti di stipendio uguale od immediatamente inferiore a quello del posto da conferire, che siano reputati idonei e dichiarino di prestare la prescritta cauzione e gli aumenti richiesti per l'ulteriore carriera contabile.

Il personale contabile (ricevitori e cassieri) è classificato in un distinto ed unico ruolo di anzianità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, per esigenze di servizio o su loro domanda, il passaggio dei ricevitori e cassieri della stessa classe dall'una all'altra delle due qualifiche contabili.

(Approvato).

## Art. 6.

Gli impiegati contabili devono prestare la cauzione nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti norme e nelle misure seguenti:

Ricevitori e cassieri di	I classe . .	L. 10,000
»	di II » . . »	8,000
»	di III » . . »	6,000
»	di IV » . . »	4,000

(Approvato).

## Art. 7.

I posti di ufficiale di ultima classe sono conferiti ai volontari che abbiano compiuto un tirocinio non inferiore a sei mesi, durante il quale abbiano dato prova di attitudine alla carriera e risultino bene classificati per condotta pubblica e privata, operosità e diligenza.

I volontari non riconosciuti idonei all'impiego, o trovati affetti da malattie incurabili ed incompatibili con l'impiego stesso, o che abbiano tenuto una condotta riprovevole vengono licenziati.

(Approvato).

## Art. 8.

I posti di volontario sono conferiti in seguito ad esame di concorso, al quale sono ammessi i giovani forniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica che non abbiano superato l'età di 25 anni e che siano forniti dei requisiti prescritti dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal relativo regolamento del 24 novembre 1908, n. 756.

Al detto esame hanno diritto di concorrere, senza obbligo di titolo di studio, i sottufficiali della R. guardia di finanza (marescialli, brigadieri e sottobrigadieri) presenti al Corpo, aventi non meno di 10 e non più di 20 anni di servizio e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

A questi ultimi, fino al conseguimento della nomina ad ufficiale, saranno conservati i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che verranno corrisposti sul capitolo « Soldo della guardia di finanza », da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera e), della legge 19 luglio 1906,

n. 367, in quanto sieno contrarie a quelle del presente articolo.

(Approvato).

## Art. 9.

I posti di agente subalterno sono conferiti agli appuntati della R. guardia di finanza presenti al Corpo, che ne facciano domanda, purchè continuo non meno di 15 anni di servizio e non più di 45 di età e siano riconosciuti di sana costituzione, esenti da imperfezioni fisiche e di condotta irreprensibile.

(Approvato).

## Art. 10.

I posti di visitatrice sono conferiti a donne sotto ogni rapporto incensurate, preferibilmente appartenenti a famiglie d'impiegati o di agenti della guardia di finanza in attività di servizio o a riposo.

Le visitatrici sono nominate con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, e devono essere confermate d'anno in anno.

(Approvato).

## Art. 11.

Nel nuovo ruolo dei commissari prenderanno posto, secondo la rispettiva loro anzianità, tanto gli attuali commissari quanto i ricevitori appartenenti, alla data della presente legge, alle prime due classi.

(Approvato).

## Art. 12.

Al momento dell'attuazione della presente legge potranno essere nominati ricevitori e cassieri anche gli ufficiali delle prime tre classi provveduti di stipendio uguale o immediatamente inferiore a quello del posto da conferire.

(Approvato).

## Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere in bilancio le assegnazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

## Ruolo organico del personale per l'Amministrazione governativa del dazio consumo di Roma.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
				Lire	Lire
Ispettori . . . . .	unica	1	1	5,000.	5,000
Commissari . . . . .	1ª	10	20	4,500	85,000
Id. . . . .	2ª	10		4,000	
Ricevitori . . . . .	1ª	4	22	4,000	72,000
Id. . . . .	2ª	8		3,500	
Id. . . . .	3ª	6		3,000	
Id. . . . .	4ª	4		2,500	
Cassieri . . . . .	1ª	1	6	4,000	19,500
Id. . . . .	2ª	2		3,500	
Id. . . . .	3ª	2		3,000	
Id. . . . .	4ª	1		2,500	
Ufficiali . . . . .	1ª	38	190	3,500	510,000
Id. . . . .	2ª	62		3,000	
Id. . . . .	3ª	39		2,500	
Id. . . . .	4ª	34		2,000	
Id. . . . .	5ª	17		1,500	
Volontari . . . . .	—	12	12	—	—
Agenti subalterni . . . . .	1ª	22	32	1,400	42,800
Id. . . . .	2ª	10		1,200	
Visitatrici . . . . .	unica	14	14	360	5,040
Totale . . . . .		..	297	..	739,340



LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

TABELLA B

## Ruolo organico del personale per l'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
				Lire	Lire
Ispettori . . . . .	unica	1	1	5,000	5,000
Commissari . . . . .	1 <sup>a</sup>	8	16	4,500	68,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	8		4,000	
Ricevitori . . . . .	1 <sup>a</sup>	3	16	4,000	52,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	6		3,500	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	4		3,000	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	3		2,500	
Cassieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	1	6	4,000	19,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	2		3,500	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	2		3,000	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	1		2,500	
Ufficiali . . . . .	1 <sup>a</sup>	35	170	3,500	457,500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	55		3,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	35		2,500	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	30		2,000	
Id. . . . .	5 <sup>a</sup>	15		1,500	
Volontari . . . . .	—	10	10	—	—
Agenti subalterni . . . . .	1 <sup>a</sup>	15	22	1,400	29,400
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	7		1,200	
Visitatrici . . . . .	unica	20	20	360	7,200
Totale . . . . .			261		639,100

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione tra l'Italia e il Cile » (N. 620).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione tra l'Italia e il Cile ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 620).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Governo del Cile una convenzione per la istituzione di una linea di navigazione a vapore diretta fra l'Italia e il Cile, da sovvenzionarsi in parti uguali dai due Governi, e il cui esercizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge di contabilità generale dello Stato, a una Società italiana.

La convenzione predetta e il capitotato per l'esercizio della linea saranno approvati con decreto Reale da convertirsi in legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato all'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato a iscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina per ogni esercizio finanziario dal 1912-913 al 1916-917 la somma di lire 500,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 601).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. La proposta dell'Ufficio centrale è a maggioranza: io appartengo alla minoranza e mi permetta perciò il Senato di parlare da questo posto invece che dal banco della Commissione.

Conformemente al mandato ricevuto dall'Ufficio che mi elesse commissario, io approvo questo disegno di legge, in quanto mira a migliorare le condizioni dei funzionari delle cancellerie giudiziarie: anzi se fosse possibile, io darei loro anche di più. Per questa parte dunque io sono completamente d'accordo con l'onorevole ministro e con la maggioranza dell'Ufficio centrale, ma non mi posso assolutamente acconciare all'idea che col pretesto di migliorare le condizioni delle cancellerie giudiziarie si inaspriscano non solo le tasse giudiziarie, ma anche quelle riguardanti le controversie avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, come si propone in questo disegno di legge.

Se noi leggiamo la relazione del mio egregio amico l'onor. Mele, troviamo che essa è tutta una requisitoria contro quest'inasprimento, requisitoria la quale porterebbe per logica conseguenza alla soppressione dell'articolo 17 che riguarda appunto questo inasprimento delle tasse riguardanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Ripeto, io non posso consentire che con una legge che porta il titolo di riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie si stabiliscano tasse nuove per i giudizi avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, che non hanno alcuna affinità con le liti giudiziarie.

Questo infiltrare in una legge di carattere tutt'affatto diverso delle disposizioni concernenti tasse nuove, va a colpire specialmente la giustizia amministrativa, e questo non mi va. Antico membro del Consiglio di Stato mi ribello a queste nuove tasse. Era un vanto dello

Spaventa di dare a buon mercato la giustizia amministrativa: con questa legge il buon mercato sparisce.

Perciò, mentre dichiaro di approvare la legge per quanto riguarda il miglioramento delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, prego il Senato di volere fare dolce pressione presso il mio amico l'onorevole ministro del tesoro, perchè come ha trovato i fondi necessari per migliorare le condizioni di tante altre categorie di impiegati, trovi anche le somme necessarie per le cancellerie e le segreterie giudiziarie, senza ricorrere all'imposizione di nuove tasse o allo inasprimento di quelle già esistenti.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io potrei ripetere col poeta latino: *In me (adsum qui feci), in me convertite ferrum!* Assumo intera la responsabilità delle proposte di ordine finanziario contenute in questo disegno di legge e mi permetto di ricordare al Senato che nella prima edizione del disegno di legge presentato sotto il ministero Luzzatti, esse avevano un carattere più grave. Spetta al Guardasigilli attuale, al mio egregio amico on. Finocchiaro-Aprile, l'iniziativa di avere proposto delle attenuazioni, quantunque il disegno di legge avesse già riscosso l'approvazione della Giunta generale del bilancio, nell'altro ramo del Parlamento.

Secondo la prima edizione, l'utile previsto per il Tesoro soverchiava l'onere che derivava dal miglioramento economico dei cancellieri; nella seconda edizione, invece, sarà un puro miracolo se il Tesoro potrà raggiungere un provento che corrisponda all'onere finanziario.

Il mio insigne amico, il senatore Astengo, ha fatto appello al ministro del tesoro e ha ricordato che la giustizia amministrativa si volle dal suo grande assertore, il compianto Spaventa, a buon mercato. Ma crede il senatore Astengo che, senza queste lievi tasse, la giustizia amministrativa sarebbe davvero a buon mercato?

Le disposizioni d'indole tributaria attinenti ai giudizi presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono di due specie, l'una riguarda l'aumento delle tasse sugli originali, da una lira a due lire, mentre oggi le copie pagano una tassa di due lire; per effetto dell'altra i docu-

menti che si producono davanti alle sezioni giurisdizionali, quando sono originariamente esenti, vanno sottoposte al bollo di 50 centesimi, cioè a quello stesso bollo a cui sono sottoposti i documenti che si producono dinanzi alle preture, con la differenza però che questi ultimi sono soggetti anche alla tassa di registro.

Di più è da notare che sono esenti anche dalla tassa di bollo i documenti che si producono per i conti degli esattori e degli appaltatori. Oramai la giustizia davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e del Consiglio di Stato ha assunto una speciale importanza, e le cause che si svolgono davanti ai due supremi collegi sono affidate a professionisti di altissimo valore. Questa circostanza porta a dover ritenere che nè il lieve aumento della tassa da una lira a due lire, nè l'imposizione della tassa di soli cinquanta centesimi per i documenti abbia tale importanza da rendere la giustizia amministrativa a caro mercato.

Il senatore Astengo ha poi osservato che il Tesoro ha trovato i mezzi per concedere i miglioramenti economici ad altre categorie di impiegati. Potrei ricordare che l'esempio di leggi, che al miglioramento economico di una categoria di funzionari congiungono aggravii di tariffe o di tasse, non è nuovo; ma, ad ogni modo, la condizione finanziaria del momento era tale che qui si trattava di dover scegliere tra il non provvedere efficacemente alla sorte di una numerosa classe di funzionari o di provvedervi con un aggravio di tasse le quali avevano anche uno scopo di perequazione. Non parve equo che davanti alla giustizia ordinaria si debbano pagare delle tasse, qualche volta anche gravose, e davanti le giurisdizioni speciali non si dovessero pagare o si dovessero pagare in misura molto mite.

Il Senato incoraggia tutti i giorni il ministro del tesoro (ed io per questo gli debbo viva riconoscenza) a difendere con vigoria il pareggio, che non è mai sicuro se non è accompagnato da un avanzo, sia pur lieve.

Posso pertanto confidare che il Senato, come si dispone a votare di buon animo le proposte che riguardano il miglioramento economico dei cancellieri, vorrà anche acconciarsi ad approvare le proposte di ordine finanziario che i mezzi forniscono. (*Bene*).

**Presentazione di relazione.**

DI COLLOBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI COLLOBIANO. A nome della Commissione dei trattati ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pro-ruga dei tribunali misti in Egitto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Collobiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Farò alcune brevi osservazioni non intieramente contrarie e non intieramente favorevoli alle cose che ha esposto il ministro del tesoro. Io non contrasto le massima che dovendo mettere in bilancio una spesa nuova, per qualsivoglia titolo, il tesoro provveda contemporaneamente all'entrata corrispondente. Quindi non sono, in massima, contrario a che per migliorare le condizioni del personale delle cancellerie giudiziarie il tesoro faccia pagare qualche cosa di più a chi ricorre ai tribunali.

Però non è per migliorare le condizioni del personale della cancelleria che serve alla giustizia amministrativa che occorre fare questa spesa; perchè intanto nè le cancellerie della prima, nè quelle della seconda istanza amministrativa, vale a dire nè delle Giunte provinciali, nè del Consiglio di Stato, nè del Consiglio di prefettura, nè della Corte dei conti, hanno alcun beneficio da questo maggiore aggravio che si porta a coloro che a quelle giurisdizioni speciali dovranno fare ricorso.

Quindi mancherebbe la ragione fondamentale di questo aggravio di tassa rispetto alle cause che si trattano dinanzi a quelle giurisdizioni, per le quali il personale di cancelleria non avrà per esso alcun beneficio all'infuori di quello che gli possa spettare per i ruoli organici ai quali appartiene.

Dunque rispetto a questa parte mancherebbe la ragione per provvedere in questo modo uniforme per tutte le cancellerie.

Ma io vorrei principalmente pregare il Senato ed il ministro di por mente che non si tratta di chiedere un trattamento speciale a chi ricorre alle giurisdizioni speciali per ragioni di materia. La verità è invece che è diverso il valore, quasi sempre diverso, il valore intrinseco materiale della questione che si porta avanti una giurisdizione ordinaria da quello della questione che si porta in una giurisdizione speciale, tranne che per la Corte dei conti. Il più delle volte l'interesse del quale si discute innanzi la Giunta provinciale amministrativa e poi in Consiglio di Stato rappresenta, se volete, qualche cosa di più rispetto alla posizione dell'individuo ricorrente, ma infinitamente meno per valore materiale di qualunque modestissima causa che si svolga dinanzi al tribunale.

Prendete, ad esempio, un piccolo impiegato comunale che ricorra per difendere il suo posto (abbia ragione o torto in merito), prendete il maestro comunale, la guardia forestale e via discorrendo; questi umili servitori del pubblico, difendendo la loro posizione difendono tutto per se stessi, ma se vogliamo mettere a confronto il loro ricorso colla più modesta causa commerciale o possessoria, voi vedete che la differenza nella spesa, anche se fosse ridotta a poche lire, come ha detto l'onorevole ministro, diventa immensa in confronto del valore venale, del valore pecuniario della causa. Ecco perchè io francamente credo che di questa disposizione si possa fare a meno.

Per parte mia, non sarei alieno dall'accettare qualche cosa, se fosse indispensabile; la tassa sul ricorso, dice bene il ministro, è poca cosa in sé, però essa raddoppia la spesa per la carta bollata, perchè presso la Giunta provinciale amministrativa la carta da bollo che si adopera è quella da 60 centesimi, e con questa legge si vuole che sia quella da lire 1.20; quindi precisamente il doppio.

Ma pazienza per il ricorso; ora si vuol mettere anche una tassa di bollo per i documenti. Si dice che è una tassa di poca entità, e che non si paga la tassa di registro, che invece viene pagata in tribunale e in Corte d'appello; ma attualmente i documenti vengono presentati così come nascono, nel loro originale, o nelle copie rilasciate per comunicazione alla persona interessata per uso amministrativo, e si ammettono senza bollo.

Questa bollatura, sia pure a tassa ridotta, dei documenti, importa, in certi casi, una spesa gravissima; se si trattasse soltanto di fare bollare una copia della deliberazione del comune con la quale si sia fatta la disposizione riguardante Tizio o Caio segretario o ragioniere, sarebbe ancora poca cosa; ma, se si devono far bollare il regolamento comunale, la deliberazione del Consiglio, la lettera di partecipazione, ecc., si moltiplica il numero dei piccoli bolli e la spesa diventa grossa; se poi si trattasse di presentare e quindi di bollare il bilancio comunale, la spesa iniziale si decuplicerebbe per lo meno.

Perciò io dico che se il ministro vuol mantenere la tassa sugli atti originari di parte, accetto (poco male) che il ricorso invece che su carta da lire 1.20, sia fatto su carta da lire 2.40, ma per la bollatura dei documenti non posso condividere il suo pensiero, perchè il più delle volte si risolverebbe in una spesa sproporzionata al valore della causa, o per lo meno rappresenterebbe un sacrificio non lieve.

Quindi io credo che l'aggravio per quanto riguarda la bollatura dei documenti per la giustizia amministrativa dovrebbe essere omissivo; i documenti si debbono produrre in sede giurisdizionale in quel modo come si sono ricevuti dall'autorità amministrativa.

#### Presentazione di una relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1911.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

LUCCHINI LUIGI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *dell'Ufficio centrale*. Appartengo alla maggioranza dell'Ufficio centrale che ha approvato il progetto di legge in esame, e che lo raccomanda ai voti dell'Assemblea. Questo non già perchè fosse nella convinzione, almeno mia personale, che questo progetto di legge propriamente corrisponda agli interessi veri ed essenziali del servizio di cancelleria, ma perchè, considerate tutte le circostanze nelle quali questo progetto di legge si presenta, è sembrato a me, e probabilmente anche ai colleghi, che non si potesse assolutamente respingerlo, nè si dovesse prendere la responsabilità di apportarvi qualche modificazione pur desiderata, la quale avrebbe avuto per effetto di rimandarne alle calende greche l'approvazione.

Non incontrava le nostre simpatie questo progetto di legge, sia per le ragioni addotte ora dai colleghi, che mi hanno preceduto, e ai quali pienamente mi associo, sia perchè è uno di quei progetti che ha una ispirazione, e subi una di quelle pressioni così dette di classe, che il Parlamento non dovrebbe mai incoraggiare e favorire.

Questo dicendo, io certamente non intendo di manifestare sentimenti men che benevoli verso codesti funzionari, che sono e devono essere collaboratori importanti, quotidiani, indispensabili della giustizia e della magistratura.

Così però io mi sono altresì associato ai colleghi dell'Ufficio centrale che deliberarono di proporre al Senato (nella fiducia che il ministro vorrà accogliere la nostra proposta) quell'ordine del giorno che ne chiude la relazione. Con esso s'invita il Governo a presentare al più presto possibile altro disegno di legge per una riforma completa e organica dei servizi di cancelleria e segreteria, che è nei voti di tutti e specialmente di coloro che hanno da fare con la giustizia e che sono un po' addentro in materia.

Questo schema non ha che uno scopo molto limitato, e principalmente quello di migliorare la posizione economica dei funzionari di cancelleria nei loro primi gradi, con un aumento annuo di due o trecento lire: aumento che certamente non si potrebbe in coscienza rifiutare, perchè il trattamento di questi funzionari, cer-

tamente nessuno lo può disconoscere, è inadeguato.

Ecco la ragione per la quale l'Ufficio centrale nella sua maggioranza ha creduto di non poter rifiutare il suo voto e di raccomandare all'approvazione del Senato il disegno di legge. Io confido, peraltro, che, il Governo accettando il nostro ordine del giorno, non accadrà quello che tante volte succede, che cioè l'ordine del giorno vada nel dimenticatoio.

Conoscendo lo zelo del ministro nel provvedere alle necessità dell'Amministrazione da lui dipendente, abbiamo fiducia che, accettandolo vi farà ben presto onore

L'onor. relatore nella sua diligente relazione accennò ad alcuni desideri espressi e ad alcune osservazioni fatte in seno all'Ufficio centrale. Fra queste ve ne ha una che particolarmente m'interessa e che riguarda il personale di cancelleria della Corte di cassazione. Col presente disegno di legge si provvede a istituire dei cosiddetti cancellieri di sezione per i tribunali e per le Corti. Ora non si sa intendere, o almeno io non l'ho saputo, perchè non si sia istituito quest'ufficio anche per la Corte di cassazione di Roma, dove le sezioni rappresentano qualche cosa di più che non siano le sezioni dei tribunali e delle Corti di appello; in quanto esse godono di una quasi autonomia, derivante dalla propria e distinta competenza che loro è attribuita dalla legge, e quindi ancora più opportunamente loro si adatterebbero il grado e la funzione di un cancelliere di sezione che vi fosse particolarmente addetto. Siccome poi con l'istituzione dell'ufficio va di conserva il trattamento economico, così tanto più ragionevole si dimostra che il cancelliere di sezione sia istituito presso la Corte suprema di Roma, con le sue tre sezioni, elevando gli stipendi di quei funzionari, compreso il cancelliere capo, in conformità alla legge che ne parificò il grado a quello dei consiglieri d'appello e dei capi divisione del Ministero, che pur negli ultimi tempi ebbero aumentato l'onorario.

La legge che siamo discutendo aumenta di qualche po' (un centinaio circa) il personale di cancelleria, di cui si lamenta sempre la scarsità. Su di che io mi permetto di dubitare. Non è il numero che occorre, ma la qualità. E a proposito del numero debbo ricordare come durante la discussione del bilancio di grazia e

giustizia, alla quale non ho potuto partecipare, un nostro collega ed ex-guardasigilli si compiacceva di notare come nel Ministero di grazia e giustizia ci fosse un ufficio, quello del casellario centrale, che costituirebbe un grave perturbamento per i servizi di cancelleria, distraendo un numero grande di funzionari, e lasciando vacanti i posti necessari per le esigenze della giustizia.

Ora, io credo che non dispiacerà neppure all'onor. ministro guardasigilli se io mi farò a dimostrare come l'affermazione dell'onorevole collega sia manchevole assolutamente di fondamento.

In primo luogo, sembra quasi inverosimile che l'ex-guardasigilli non abbia avuto presente come con la legge del 24 maggio 1908 si provvedesse al personale di ordine del casellario centrale, destinandovi cinquanta funzionari di cancelleria in soprannumero. Fu lo stesso onor. Finocchiaro, che ritornò ora a quel banco, il quale ebbe il merito di provvedere all'attuazione di questo servizio, istituito con legge 25 marzo 1905, ma per cui la legge medesima aveva avuto l'abilità di non fornire i fondi necessari, destinando i proventi del servizio, anzichè a suo pro', a vantaggio della burocrazia ministeriale; onde il ministro (che non era stato l'autore della legge) si trovò nella necessità, per farvi onore, di ricorrere a ripieghi e mezzi straordinari. Fra l'altro, vi destinava appunto una quarantina di alunni di cancelleria, che naturalmente venivano distratti dagli uffici locali.

Ma il ministro Orlando, suo successore, provvede a regolarizzare la cosa; onde con l'accennata legge del 1908 si dispose (testualmente): « a partire dal 1° gennaio 1908 è aumentato di cinquanta il numero degli alunni giudiziari retribuiti di seconda classe, portato dalla tabella organica annessa alla presente legge ». Il che vuol dire che codesti cinquanta alunni destinati e già applicati al casellario centrale non avrebbero più pesato sui ruoli ordinari del personale delle cancellerie, e che perciò, per effetto del nuovo servizio, nessuna distrazione, grande o piccola, nessuna perturbazione o incaglio veniva a pregiudicare l'andamento delle cancellerie giudiziarie.

Nè qui è tutto. Per convincersi che non esiste nemmeno nel predetto servizio una tendenza a estendersi e ad ampliarsi (come pur

fu asserito dal prelodato collega), devo far presente il fatto, forse abbastanza nuovo e non disprezzabile negli annali burocratici, che, nei sei anni circa da che il casellario esiste e funziona, anzichè aumentare il personale che vi è adibito è andato diminuendo. I fatti son fatti; ed ecco qualche cifra che li comprova.

Dal 1906 al 1908 vi furono addetti i menzionati alunni, prima 40 e poi 50, e altri funzionari di cancelleria, 9 dei quali peraltro adempivano lavori statistici, che preludevano alla restituzione al Ministero della giustizia dell'ufficio della statistica, tuttora funzionante al Ministero di agricoltura. E il passaggio infatti avvenne sul finire del 1908. Così allora al casellario non rimasero in tale epoca che 32 alunni di cancelleria, mentre ne troviamo 18 nell'ufficio di statistica. E sommando pur insieme gli alunni con gli altri funzionari di cancelleria, da ben venti e più anni applicati alla statistica, non sono più di 30 quelli che vi prestano servizio al finire del 1910, cresciuti di due quest'anno, in cambio di altrettanti ufficiali d'ordine passati alla statistica.

Rimane dunque chiarito insussistente qualsiasi timore dell'asserita invadenza o tendenza a invadere e ad ampliarsi di un servizio, che anzi, nel consolidarsi, offrì modo di diminuire il personale.

Io mi auguro che l'onorevole guardasigilli, confermando questi dati di fatto, aggiungerà la sua autorevole parola a rendere pienamente convinto il Senato come, specialmente poi ora, dopo la legge dello scorso anno, che provvide al definitivo assetto di codesti servizi, non abbia fondamento alcuno il dubbio sollevato intorno al carattere e agli effetti di una istituzione, qual'è quella del casellario centrale, destinata a rendere, siccome già rese, segnalati benefici all'amministrazione della giustizia e che certamente fa onore al nostro paese.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Ha detto assai bene il nostro egregio collega onor. Astengo: la disposizione che ha formato oggetto principale di dibattito a proposito di questo disegno di legge non è la sorte dei funzionari delle cancellerie, ma l'aggravio delle spese della giustizia amministrativa.

Quest'aggravio, stabilito nell'articolo 17, non ha alcuna relazione con la legge della quale noi ci occupiamo, ma concerne materia assolutamente diversa, assolutamente estranea. Il disegno di legge ora in discussione riguarda il miglioramento e la riforma delle cancellerie certo nessuno, vedendolo indicato così nel nostro ordine del giorno, potrebbe supporre che vi si contengano provvedimenti relativi alla giustizia amministrativa!

In altro disegno di legge, che fu discusso in Senato circa un mese fa e sanciva riforme alle tasse di registro e di bollo, le disposizioni contenute nell'articolo 17 avrebbero trovato la loro sede naturale ed opportuna. Ricordo che in quella discussione chiesi all'onor. ministro ed al relatore dell'Ufficio centrale chiarimenti su di un articolo, nel quale mi sembrava si volesse accennare ad un aumento delle tasse di registro e di bollo per la giustizia amministrativa, e che ebbi esplicite dichiarazioni che non vi era alcun intendimento di elevarle.

Io non riesco davvero a capire perchè le norme dettate dall'articolo 17 non siano state comprese in quella legge e siano state invece confinate qui, tra disposizioni che riguardano la sorte dei cancellieri, tanto più che si tratta dei cancellieri dei tribunali ordinari e non di funzionari addetti agli uffici della giustizia amministrativa.

Anche l'on. ministro di grazia e giustizia dovrà riconoscere che le disposizioni dell'art. 17 non hanno alcuna attinenza con la materia della legge.

L'on. ministro del tesoro, chiamato naturalmente in causa, essendosi fatto appello al suo sentimento di giustizia e di equità, si è mostrato, con fine artificio professionale, assai sorpreso che l'aggravio stabilito nell'art. 17 potesse apparire significante e, con parole generiche, ha dichiarato che era ben lontano dal pensiero del Governo di ottenere qualche vantaggio a carico della giustizia amministrativa.

Ed è ben naturale che l'on. ministro si sia limitato ad alcune affermazioni di carattere generale e non sia sceso ad un esame particolare dell'art. 17 del disegno di legge; perchè, ove ciò avesse fatto, avrebbe visto e con lui avrebbe visto il Senato, che non si tratta di lievi modificazioni, di piccoli aggravii, ma di aggravii assai notevoli che cambiano assolu-

tamente il carattere della giustizia amministrativa.

Mi permetta il Senato una brevissima illustrazione dell'art. 17.

Nella sua prima parte, l'articolo stabilisce che i ricorsi, le memorie e tutti gli atti dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, vanno soggetti a un aumento di tassa di lire 1.22 per ogni foglio. L'onorevole ministro veramente ha detto che l'aumento è soltanto di una lira... Forse i due decimi non hanno per lui nessuna importanza!...

Con queste disposizioni dunque viene portata da una lira e ventidue a due lire e quarantaquattro, cioè semplicemente *raddoppiata* la tassa di bollo per ciascun foglio; e si è avuto cura di indicare con la maggiore particolarità tutti gli atti affinché nessuno possa in seguito sfuggire alle nuove disposizioni. Come il Senato vede, non si tratta di un aggravio insignificante, ma molto notevole.

La seconda parte dell'articolo è anche più grave perchè riguarda i procedimenti davanti alla Giunta provinciale amministrativa ed ai Consigli di prefettura. Ed anche qui è stabilito un semplice raddoppiamento della tassa che certo, secondo l'onorevole ministro, non turberà in alcun modo gl'interessi di quanti debbono provvedere alla loro difesa davanti a quelle magistrature.

Ma passiamo al terzo comma, che dice: « gli atti ed i documenti che si producono avanti i predetti collegi debbono essere bollati prima della produzione col pagamento della tassa di centesimi 50 per ogni foglio », ecc. Questi atti sono attualmente esenti da bollo, quando siano rilasciati per uso amministrativo; di modo che tutti i bilanci dei comuni, e delle Opere pie, tutti i documenti e le deliberazioni consiliari, tutte le note dei prefetti, dei comuni e delle Opere pie, tutti gli atti delle autorità tutorie vengono esibiti senza alcun obbligo di tassa. Ed ora anche per questi atti viene stabilita una tassa gravosa!

Finalmente l'ultimo comma di questo articolo parla degli atti e documenti che debbono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati. Quindi dice: « resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo », ecc. Io non ho presente in questo momento nè l'art. 22, nè il decreto del 4 luglio 1897:

se però si tratta puramente e semplicemente di mantenere ferme le disposizioni precedenti, non comprendo qual bisogno vi sia di farne espresso richiamo. Ma forse qualche piccola tassa si annida nelle pieghe...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Niente affatto: siccome altri documenti si assoggettavano a bollo si è usata questa espressa dichiarazione per non far nascere ambiguità.

MAZZIOTTI. La ringrazio del chiarimento. Dall'esame dell'articolo risulta dunque che per alcuni atti, già gravati, si raddoppia la tassa: e se ne colpiscono altri che ora sono esenti. Si ha per conseguenza un aggravio complessivo di spesa non solamente del doppio, ma del triplo e forse anche del quadruplo.

Mettiamo da parte, onor. ministro, l'ingenuità ed il fine sorriso, con cui ella ha cercato di dipingere queste disposizioni come innocue...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ho detto così.

MAZZIOTTI. ... e vediamo se è giusto, se è equo, se è opportuno un simile provvedimento.

Ecco il punto del quale ha anche trattato l'onor. Cavasola, che bene ha messo in rilievo, come molte volte si tratti di cause di piccola entità. Un segretario comunale, un usciere, un sacrestano, licenziati, ricorrono alla Giunta provinciale amministrativa e poi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per far valere le loro ragioni. Ora domando all'onorevole ministro ed al Senato: È giusto che sopra una vertenza di così piccola entità si impongano tasse tanto gravose, tali che debbano necessariamente allontanare l'interessato dal ricorrere alla giustizia amministrativa?

E, badi il Senato, innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato vengono, per la massima parte, cause di comuni e di Opere pie che, specialmente quando si tratta di piccoli paesi, versano in condizioni finanziarie molto difficili; dimodochè questo aggravio renderà loro impossibile la difesa delle proprie ragioni.

Vi è poi un gran numero di controversie che riflettono spese di spedalità e principalmente spese per il mantenimento di folli. Una volta, queste controversie, quando sorgevano tra provincie, erano, con saggia disposizione, deferite all'esame del ministro dell'interno;



e solo in via di ricorso contro il provvedimento del ministro si andava innanzi al Consiglio di Stato. Adesso invece la competenza del Ministero dell'interno è stata soppressa.

Si tratta, in generale, di piccole cause, di contestazioni che non superano le 100 o le 200 lire di valore, ed è assurdo che si debbano per esse pagare tasse così forti.

Quindi, non ostante tutta la calda e sincera amicizia che mi stringe al relatore dell'Ufficio centrale, io debbo meravigliarmi della conclusione della sua pregevole relazione. In essa, dimostrata l'iniquità di questi aggravii alla giustizia amministrativa, il relatore conclude dicendo che l'Ufficio centrale non ha creduto di assumere la grave responsabilità di respingere i provvedimenti finanziari.

E perchè? Qui vi sono due interessi ben distinti ed egualmente giusti, uno dei cancellieri, e l'altro dei comuni, delle Opere pie e dei privati per la loro difesa innanzi alla giustizia amministrativa. Perchè dovrà il Senato sacrificare l'uno di questi interessi all'altro, prendendo a cuore le legittime ragioni dei cancellieri e colpendo invece in modo così grave quelle non meno legittime di quanti intendono valersi della giustizia amministrativa?

La soluzione più semplice e più equa deve essere questa: riconoscere i cancellieri meritevoli di un miglioramento, ma fare sì che questo non andasse a scapito dei poveri, o a danno dei comuni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Dei poveri no, perchè vi è il gratuito patrocinio anche per la giustizia amministrativa.

MAZZIOTTI ...Sono così rari gli esempi di questo gratuito patronico! E poi ci sono le spese per gli avvocati.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quelle sono le spese maggiori.

MAZZIOTTI. Ad ogni modo è questione di una relativa povertà, perchè queste cause non riguardano certo i ricchi, ma tutt'al più modesti funzionari dei comuni e di Opere pie che cercano tutelare la loro posizione ed il loro avvenire.

Mi si dirà: allora non potremo provvedere alle sorti dei cancellieri. Rispondo che non c'è bisogno di mettersi nel duro bivio in cui si è messo il mio amico relatore dell'Ufficio centrale; si può invitare il Governo a provvedere diversamente.

Non io certo da questo banco di semplice senatore posso dare indicazioni al Governo circa i cespiti sui quali si può imporre; ma se invece di pagare le sigarette Macedonia 3 centesimi e mezzo l'una (prezzo incomodo a pagarsi) si facessero pagare 4 centesimi si potrebbe, essendosene molto esteso il consumo, forse ottenere somme cospicue.

FACTA, *ministro delle finanze*. Prendo atto.

LUCCHINI LUIGI. Quale relazione c'è tra le sigarette Macedonia e le cancellerie giudiziarie?

MAZZIOTTI. Molto maggiore relazione di quella che vi è tra la sua proposta e il casellario giudiziario, di cui ella si è occupato.

Ad ogni modo, io non voglio fare il suggeritore d'imposte.

Il ministro del tesoro, e meglio quello delle finanze, potranno trovare il modo di provvedere alle esigenze della classe dei cancellieri, senza commettere il gravissimo torto di gravare la mano sulla giustizia amministrativa.

Quindi spero che il Senato, pur approvando il concetto che ha ispirato il Governo di un miglioramento del personale delle cancellerie, non vorrà consacrare, col suo voto, una disposizione ingiusta ed iniqua, e non rispondente neanche all'interesse che l'onorevole ministro guardasigilli deve tutelare, cioè a quello della giustizia amministrativa.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io debbo tutelare il funzionamento della giustizia che, per la parte che riflette il servizio di cancelleria, non va; è quindi indispensabile provvedere.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Gli oratori che mi hanno preceduto, hanno richiamato l'attenzione del Senato unicamente sull'aggravio che viene dalla legge alla giustizia amministrativa. Consenta il Senato che io lo inviti a fermarsi sopra un altro grave inconveniente, che si verifica nell'amministrazione della giustizia ordinaria.

È qui premetto una considerazione di ordine generale. Già l'Ufficio centrale, nella sua accurata relazione, ha rilevato il grave inconveniente (come altri oratori hanno pur detto) di riunire in uno stesso disegno di legge i provvedimenti per migliorare il servizio delle cancellerie e la condizione economica dei cancel-

lieri, con un inasprimento di tasse di bollo; di modo che è fatta all'Assemblea questa fatale alternativa: o di votare nuove tasse a danno dei contribuenti, oppure di respingere la legge e, con essa, i lamenti di una numerosa classe di funzionari, malamente retribuiti, i quali pure concorrono efficacemente nell'amministrazione della giustizia.

E, dopo questo primo rilievo, mi si consenta una considerazione d'indole assai più vasta. Che cosa è l'amministrazione della giustizia in un paese civile? È la prima e la più importante delle funzioni di Stato. Ebbene, è singolare che il bilancio di grazia e giustizia (e qui invoco la benevolenza del valoroso uomo che adesso regge questo Dicastero) debba essere per lo Stato una ragione di proventi. E dico subito, rievocando alcuni dati statistici, così all'improvvisa, perchè sono arrivato or ora e non ero certo preparato a simile discussione, che il bilancio di grazia e giustizia porta al passivo una spesa di 52 milioni su per giù; la quale spesa per circa 30 milioni è destinata agli stipendi ai funzionari, per altri 20 o 22 milioni è assegnata per la manutenzione degli uffici, spese di giustizia penale, indennità ai testimoni ed ai periti, ecc.

Nel passivo del Ministero l'amministrazione centrale rappresenta una cifra non lieve, giacchè da una spesa di 300 mila lire o poco più, è salita in meno di 30 anni ad un milione e 900 mila lire. Comprendo come siano anche cresciute le mansioni, ma il fatto è questo, che quel bilancio, da una spesa iniziale per l'amministrazione centrale di 300 mila lire, è arrivata quasi a due milioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come tutti i servizi di tutti i Ministeri.

D'ANDREA. Di fronte a questo passivo del bilancio di giustizia, qual è l'attivo? Non è facile avere cifre sicure, ma, senza dubbio, gli 80 milioni e più annui che rende la tassa di bollo, in gran parte son dovuti all'Amministrazione della giustizia sotto forma di bollo, sulle comparse conclusionali, sulle sentenze, ecc. Dei 90 milioni e più della tassa di registro, una gran parte va dovuta al funzionamento della giustizia. Non è possibile (e molto meno lo potrei fare io che ho pochissima competenza nella materia) fare un calcolo esatto, ma

a occhio e croce, il bilancio della entrata e della spesa del Ministero di giustizia rappresenta per lo meno un pareggio. Ed allora, onorevoli colleghi, intendiamoci bene: si vuole migliorare la condizione dei cancellieri, di questi modesti paria che lavorano penosamente negli uffici per concorrere all'amministrazione della giustizia, e contemporaneamente si aggrava la condizione dei contribuenti, e non nella misura modesta che ha accennato l'on. ministro del tesoro. Egli ha detto: « abbiamo già migliorato il precedente disegno di legge presentato dal predecessore dell'attuale ministro, l'onorevole Fani; ma in fine questi proventi ci daranno tanto da pareggiare la spesa ».

Io non sono molto versato nello studio delle statistiche, ma per quanto il ministro del tesoro possa avere pratica in questa materia, credo sia difficile stabilire quanto renderanno queste diverse punzecchiature fatte ai contribuenti, e precisamente a coloro che invocano giustizia.

Gli oratori precedenti hanno parlato dell'articolo 17. Io richiamo l'attenzione del Senato su tutte le altre piccole sì, ma modeste disposizioni fiscali. Così le due lire per tassa di bollo sulle memorie a stampa o sulle note difensionali, che si presentano nei giudizi innanzi ai pretori ed ai tribunali, inceppano la procedura e si risolvono in altrettante gravezze. Ma quello che è grave, e su cui assolutamente non credo che si possa passare, è l'articolo 18 della legge che reca grave offesa, all'istituto del Codice di procedura civile sul compromesso. Quest'articolo dice: « Fermo il disposto dell'articolo 16, i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti, agli arbitri, nonché i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire 3 per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale; di lire 2 se di competenza del pretore e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore ». In altri termini, questi giudizi arbitrali, i quali, secondo il concetto del legislatore, dovrebbero svolgersi e compiersi in una forma economica, per dar modo alle parti di veder decise le controversie, senza andare incontro a spese giudiziarie; questi giudizi arbitrali finiranno per essere di fatto aboliti, perchè la spesa a cui daranno luogo sarà

maggiore, o per lo meno uguale a quella che si dovrà incontrare, chiedendo la giustizia del magistrato ordinario.

Ora, di fronte a questi gravi inconvenienti, io unisco la mia parola a quella dei colleghi, e dico: miglioriamo la condizione dei funzionari, ma troviamo altrove le risorse per provvedere alle esigenze finanziarie.

Senta, onorevole ministro del tesoro, ella ha fatto un vero regalo ai due rami del Parlamento facendo distribuire, nell'anniversario del cinquantenario della nostra indipendenza, i risultati del bilancio dello Stato, a partire dal 1862 e arrivare al 1911. Vi è da inorgoglire degli sforzi fatti dal nostro paese e dei sacrifici sostenuti dai contribuenti, per conseguire così prodigiosi risultati. Da un bilancio di poco più che 400 milioni nel 1862, siamo arrivati nel 1911 ad un bilancio di due miliardi e 200 milioni: parlo in cifra tonda; dal disavanzo di circa 500 milioni, deplorato nel 1862 e che crebbe nel 1866, e che poi, dopo la sosta di parecchi anni, ripigliò la fatale ascensione nel 1893, siamo arrivati, non solo al pareggio, ma ad avere 70, 80 milioni all'anno di avanzo! E questo avanzo, o signori, purtroppo lo abbiamo, confessiamolo pure, allegramente... sperperato, mi si suggerisce, e forse è la frase giusta, ma io dico, l'abbiamo allegramente destinato al miglioramento degli organici. La burocrazia in Italia ha ingoiato gran parte dei milioni, frutto dei continui sacrifici dei contribuenti!

Ora, è giusto che quando si tratta di dover consacrare uno o due milioni a questa modesta falange di cancellieri e vice-cancellieri, la quale concorre all'amministrazione della giustizia e, lo consenta a me, che lavoro con essi nell'amministrazione della giustizia per quanto sotto un'altra forma, che lavora il doppio dei vostri impiegati, e dicendo questo non credo di dir cosa che possa offendere alcuno, è giusto che si debba imporre una nuova tassa? In Italia c'è sproporzione di lavoro. Negli uffici centrali orario limitato, ore di riposo e ferie annuali; nelle provincie invece una numerosa classe di paria che lavora indefessamente ed è malamente retribuita. Facciamo per questi cancellieri qualche cosa, ma lasciamo in pace i contribuenti; votiamo il miglioramento di questi funzionari, ma respingiamo queste nuove imposte che si traducono in maggiori incagli a

quell'Amministrazione della giustizia (che è il dovere precipuo d'un paese civile. *(Benissimo)*).

Confido che l'onor. ministro del tesoro e quello di grazia e giustizia vorranno stralciare le disposizioni del disegno di legge, che si riferiscono al miglioramento dei cancellieri, dalle altre che riguardano inasprimento di tasse...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Non è possibile.

D'ANDREA. Sento dire che è impossibile. Dunque noi ci troviamo in questa condizione: o dobbiamo respingere i provvedimenti che vengono a migliorare le condizioni, oppure, se non vogliamo farlo, dobbiamo creare nuovi imbarazzi al funzionamento della giustizia. Non dimentichiamo che tutti gli ordini di funzionari hanno ottenuto miglioramenti, senza imporre altri sacrifici ai contribuenti, con i soli avanzi che per l'esercizio del 1911, sono preveduti in 80 o 90 milioni; ora si possono ben prelevare da questi milioni le modeste somme occorrenti a beneficiare la diseredata classe dei cancellieri.

Insisto dunque nella mia preghiera di dividere le due parti del disegno di legge; diversamente io, per quanto me ne dolga, darò voto ad esso contrario, non bastandomi l'animo di migliorare le condizioni di una classe di impiegati, coll'imporre nuove gravezze al paese.

BACCELLI GIOVANNI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI GIOVANNI. Io vorrei fare una semplice osservazione non già un discorso. Vorrei domandare all'on. ministro come questa legge si possa applicare ai giudizi della Corte dei conti, che sono giudizi necessari e non già giudizi che si istituiscono volontariamente. La legge obbliga ogni contabile a dare il suo conto: questo viene esaminato dalla Corte e la Corte emette sopra di esso la sua decisione. Come volete gravare queste decisioni di una tassa a carico del contabile se voi l'avete obbligato a presentare il conto e l'avete obbligato a che questo conto sia rettificato da una decisione? Questi giudizi, ripeto, sono necessari. Tanto ciò è vero che innanzi alla Corte dei conti non v'è bisogno del patrocinio di avvocato: i contabili si presentano davanti ad essa così come se si presentassero innanzi al conciliatore o ad un pretore qualsiasi.

Ora io domando come si possano sottoporre questi giudizi ed i documenti relativi a nuova tassa, ovvero ad un aggravamento di tasse.

Faccio questa sola domanda e prego l'onorevole ministro di darmi un esauriente risposta. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, con riserva della parola al relatore dell'Ufficio centrale e agli onorevoli ministri.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di fondi al cap. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Sulla cittadinanza:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le opere idrauliche e per le bonificazioni:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli (N. 608);

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

Linea di navigazione fra l'Italia e il Cile (N. 620).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 601 - *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 621);

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali (N. 632);

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica (N. 633);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 626);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 4 LUGLIO 1911

### Sulla cittadinanza.

#### Art. 1.

E cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

#### Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza; ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.

#### Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

#### Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° Allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° Allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° Allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° Dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

## Art. 5.

Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessuta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

## Art. 6.

La cittadinanza può essere concessuta con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza.

## Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita conserva la cittadinanza italiana; ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

## Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza;

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

## Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiarati di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2° e 3° sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

## Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri e dichiararsi in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta, oltre un biennio dallo scioglimento qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

## Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana; semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

## Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

## Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempite le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

## Art. 14.

Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella d'un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

## Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

## Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune; dovè il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

## Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.



## Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non nei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

## Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

## Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

## TITOLO I.

## Sistemazione dei bacini montani.

## Art. 1.

Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7 lettera b) del testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 e 14 della presente legge.

## Art. 2.

Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio i lavori di rinsaldamento

e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni sieno tali da compromettere, con danno pubblico la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.

Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

## Art. 3.

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 17, per i lavori indicati all'art. 1 e il Consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.

## Art. 4.

La Commissione centrale, in base a studi di massima, propone l'ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana è coordinata, tenuto anche

conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell' articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così per lavori come per indennità.

Il programma per detti lavori sarà studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall' art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e in queste, nelle località dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti dei lavori di cui all' art. 2, provvede il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

La Commissione centrale e il Comitato tecnico sunnominati possono parimenti fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai Consigli provinciali o altri enti locali interessati.

#### Art. 5.

Alla compilazione dei progetti, ed alla esecuzione dei lavori di cui all' articolo 1, attendono gli uffici del Genio civile e quelli d' Ispezione forestale, secondo la rispettiva competenza e rimanendo immutata la dipendenza dai rispettivi Ministeri.

Con decreti emanati d' accordo tra i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio saranno istituiti uffici speciali composti di funzionari dei due Corpi per determinati bacini idrografici o gruppi di bacini, che lo richieggano per la loro importanza.

Nel decreto ministeriale della loro costituzione si designano la sede, la circoscrizione, che potrà anche essere interprovinciale, e la composizione di detti uffici speciali.

Possono istituirsi sezioni speciali, anche distaccate e con personale misto, aggregate ad uffici ordinari del Genio civile o ad uffici ordinari di ripartimento forestale, secondo la prevalenza delle opere idrauliche o di quelle forestali.

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere, di cui all' art. 1 della presente legge, è regolata dall' articolo 322 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato F), modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, e, per quanto concerne il compartimento del Magistrato alle acque di Venezia, dagli articoli 5 e 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni.

Il collaudo dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento è fatto da una Commissione

tecnica nominata dai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

#### Art. 6.

Pei lavori di cui all' articolo 2, si provvede dall' Amministrazione forestale, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

L' approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli art. 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

#### Art. 7.

Nei progetti di rimboscamento di cui all' articolo 1 debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all' inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nell' articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l' elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L' elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell' imposta fondiaria; i confini dell' allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L' elenco è pubblicato per 20 giorni all' albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l' elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell' usciere dell' ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell' atto di notificazione avranno trenta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso il detto termine sarà sentita la Commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l' elenco con decreto motivato.

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

#### Art. 8.

Pei lavori di cui all'articolo 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 precedente, ma, in caso di opposizione o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del Comitato tecnico del Consiglio delle acque e foreste.

#### Art. 9.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolativi, cespugliati od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante unico del Genio civile, del corpo forestale, e dell'Intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e il bosco sia diventato redditizio.

Il giudizio dell'Amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

#### Art. 10.

Se, ai fini del rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 7 e 8, si riconosce dall'ufficio forestale bastare la

semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo, è assegnata al proprietario od utente, a cui si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 9, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'articolo 14 successivo.

#### Art. 11.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente art. 11.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

L'Amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere d'arte.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero di agricoltura, industria e commercio deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

#### Art. 12.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà gradual-

mente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estensibile fino a lire 50 e, in caso di recidiva, fino a lire 200; salvo le maggiori pene cui potessero andare soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

#### Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale nei casi previsti dall'articolo 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, nei casi previsti dall'art. 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato, e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto; con buon esito, da accertarsi mediante sopraluoghi dell'ispettore forestale competente;

b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno

nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo, per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Le somme suindicate, senza pregiudizio dell'applicazione del successivo art. 13, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'art. 1, oppure al 2 della presente legge.

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza sua responsabilità franche di spesa alla prossima stazione ferroviaria o tramviaria.

#### Art. 14.

I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 11, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per 15 quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettore forestale di ripartimento, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento, e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a spese dello Stato.

## Art. 15.

Alla provincia od alle province interessate, quando d' accordo ne facciamo domanda, i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere si idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio superiore delle acque e foreste, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Eguale concessione potrà essere accordata al comune o ai comuni interessati, nonché al consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese imprevedute, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

## Art. 16.

Le disposizioni [della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'art. 1, e la limitazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate, nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi, tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

## Art. 17.

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino ai sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'art. 14 della presente legge, la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 8, 10 e 11.

Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, costituitisi in base all'articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

## Art. 18.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori, forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennità, premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'art. 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sarà iscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-913, per lire 400,000 ciascuno.

## Art. 19.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani, di cui nella tabella C e nell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'art. 5, comma a, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

## TITOLO II.

**Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche.**

## Art. 20.

Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sarà costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Detta Commissione sarà formata come segue:

Presidente: il presidente della Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri: quattro ispettori del Genio civile, e due ispettori o ingegneri-capi delle miniere,

di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del Regio ufficio geologico;

due ispettori superiori forestali;

un delegato della Direzione generale delle foreste;

un delegato della Direzione generale di sanità pubblica;

un delegato della direzione generale delle bonifiche;

altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni, e possono essere riconfermati allo scadere del biennio;

La Commissione sarà ripartita con decreto ministeriale in due sezioni, e, secondo i casi, funzionerà a sezioni riunite o separate con le attribuzioni deferite dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda le bonificazioni.

#### Art. 21.

La Commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle metereologiche che riguardano i corsi d'acqua e i loro bacini.

Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del Genio civile e delle foreste.

Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la Commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire Commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di Commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà come Commissione locale quella istituita dall'art. 57 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del Genio civile che fanno

parte della Commissione centrale, da questa all'uopo delegato.

La Commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali, e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

#### TITOLO III.

##### Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie.

#### Art. 22.

Le disposizioni contenute negli articoli 2<sup>a</sup> 12, 14, 15, 18, 21, 22, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 45, 53, 54 e 96 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle varie categorie approvato col Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono modificate come appresso:

*Art. 2.* Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente:

« Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte ».

*Art. 3.* « Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie ».

*Art. 4.* Al primo comma sono sostituiti i seguenti:

« Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ».

*Art. 5.* « Appartengono alla seconda categoria:

« a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

« b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesso, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

« Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

« Nessun'opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ».

*Art. 6.* Al secondo comma è sostituito il seguente:

«Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature».

*Art. 7.* «Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

«a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e dei comuni;

«b) migliorare il regime d'un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> categoria;

«c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie ed altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio od all'abitato di uno o più comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

«Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto Reale, sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

«Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i Consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione».

*Art. 8.* «Le opere, di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

«a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

«b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;

«c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

«d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

«Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati».

«La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati, e ad esclusivo suo

carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma».

*Art. 9.* «Appartengono alla 4<sup>a</sup> categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

«a) dei fiumi e torrenti;

«b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

«Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

«Le spese concernenti le opere di 4<sup>a</sup> categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

«Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla 5<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

«In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

«Le province, nel cui territorio ricade il perimetro consorziale, dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente comma terzo.

«In egual misura dovranno concorrere i comuni.

«Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

«In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva».

*Art. 10.* «Appartengono alla 5<sup>a</sup> categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

«Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso della spesa, in ragione del rispettivo vantaggio, da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi ese-

cutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

« Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese ».

*Art. 11.* « Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 ».

*Art. 12.* « Al secondo e terzo comma sono sostituiti i seguenti:

« Se essi goveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non comprese nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ».

*Art. 14.* « Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

« Questa disposizione va applicata anche alle opere di 3ª categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

« L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

*Art. 15.* « Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori ».

*Art. 18.* « A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del

rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro ».

« Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale ».

« Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

« La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3º comma dell'art. 12. Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado d'interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati ».

« I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati, rispettivamente, i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili ».

*Art. 21.* Vi è aggiunto il seguente comma:

« Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ».

*Art. 22.* È aggiunto il seguente comma:

« Il termine perentorio per il ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo ».

*Art. 30.* « Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa ».

« L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria ».



*Art. 31.* Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

*Art. 38.* « Il decreto Reale di classificazione di opere nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli effetti dell'art. 44.

« Emanato il decreto Reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del Genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degl'interessati che debbono far parte del consorzio. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto Reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una Commissione amministrativa. Questa Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

« Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, la cui deliberazione, per divenire esecutiva, dev'essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge ».

*Art. 39.* « Dell'accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, ed inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato ».

*Art. 41.* « Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degl'interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, e l'eventuale

sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

« Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda al ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di 20, e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

« In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

*Art. 44.* « Compite le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sarà fatta consegna al consorzio degl'interessati, il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.

« Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie, previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici, e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere ».

*Art. 45.* « Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35 ».

*Art. 53.* « Alla provincia ed alle provincie interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9.

« Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati, nonché al Consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

« Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori, ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile cui è affidata la vigilanza delle opere.

« Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto ap-

provato, sarà aggiunto nei certificati del Genio civile il 12 per cento in favore del concessionario.

« Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del Genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso ».

*Art. 54.* « La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle province per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione ».

*Art. 96.* È aggiunto in fine il seguente comma:  
« n) lo stabilimento di molini natanti ».

*Art. 23.*

Sono soppressi l'art. 19, l'ultimo comma dell'art. 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma (lettera f) dell'art. 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.

*Art. 24.*

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del Tesoro, ha facoltà di accettare da province, comuni e consorzi anticipazioni di fondi per l'esecuzione di lavori alle opere idrauliche di seconda categoria.

La restituzione sarà fatta in tante annualità quanti sono gli esercizi finanziari, nei quali è ripartita la spesa di cui sia stato autorizzato lo stanziamento nel bilancio dei lavori pubblici.

Col decreto, che approva il progetto dei lavori e la convenzione, saranno impegnate le annualità, le quali potranno anche comprendere un corrispettivo a parziale compenso delle spese necessarie per la provvista e pel servizio dei capitali, non superiore, in ogni caso al 2 per cento annuo della somma effettivamente anticipata.

*Art. 25.*

Le chiaviche attraversanti le arginature di seconda categoria e le sommità arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocu-mento o pericolo per la difesa idraulica.

Se a tale obbligo non verrà ottemperato neppure dopo intimazione, potrà l'autorità governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio, anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

Il prefetto provvederà al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, -od il ruolo di riparto nel caso di più contravventori, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

*Art. 26.*

Le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi, per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle Amministrazioni provinciali e comunali, quando si sostituiscano ai Consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle province può essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facoltà può concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.

*Art. 27.*

Per le opere idrauliche di terza categoria, le quali alla data della entrata in vigore della presente legge fossero già state classificate per decreto Reale, secondo le norme del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sarà in facoltà degli enti, che devono intraprendere o hanno intrapresi i lavori, di optare tra le disposizioni del testo unico o quelle nuove.

In quest'ultimo caso saranno liquidati i lavori compiuti fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e la relativa spesa sarà ripartita a norma dell'art. 45 del suindicato testo unico 25 luglio 1904.

L'esecuzione sarà poi proseguita nei modi stabiliti dalla presente legge, separatamente per quanto concerne le opere in piano e quelle nei bacini montani.

*Art. 28.*

I molini natanti, esistenti in pubblici corsi di acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradatamente rimossi per disposizione ministeriale.

Ove siavi luogo a pagamento d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà

determinata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 29.

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni di questo titolo III, con quelle della legge anteriore relativa alle opere idrauliche (testo unico del 25 luglio 1904, n. 523) e che non sieno state abrogate, e a formare un testo a parte delle disposizioni dei titoli I e II; nonché di quelle dei titoli VI e VII.

#### TITOLO IV.

##### Modificazioni alla legge sulle bonificazioni.

Art. 30.

I progetti tecnici di cui all'art. 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195), oltre quanto è prescritto in detto articolo alle lettere *a*, *b* e *c*, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.

Art. 31.

Negli anzidetti progetti tecnici potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista dell'acqua potabile.

Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per la esecuzione della bonifica.

I comuni, nei quali sta territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, con le norme stabilite dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751, mutui all'interesse del 2 per cento.

Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai comuni nei quali sta territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sé fra le entrate del comune.

Saranno determinate nel regolamento le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 32.

I consorzi già costituiti o che si costituiscono per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più comuni potranno sostituirsi ai comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato, e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

Art. 33.

Per ciascuna bonificazione da eseguirsi a cura dello Stato o col concorso di esso si dovrà, coordinatamente al progetto tecnico, compilare un progetto economico, il quale, oltre l'elenco degli interessati ed il riparto dei contributi, dovrà comprendere, per ogni proprietà interessata, la determinazione del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, nonché la valutazione sommaria dei lavori necessari per la loro bonifica agraria.

Il progetto economico verrà pubblicato per quindici giorni all'albo di ogni comune del territorio interessato. Sui ricorsi che verranno prodotti entro tale termine, o nei successivi giorni quindici, in ordine alla predetta determinazione

del valore iniziale e reale delle terre da bonificare, sarà definitivamente provveduto in base al lodo di un collegio arbitrale costituito come all'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195.

## Art. 34.

L'aggiunta del 12 per cento, di cui nell'articolo 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, per le spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale per direzione e sorveglianza, nonchè per gli eventuali lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore, può essere aumentata fino al 20 per cento.

## Art. 35.

Sono abolite le Commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e la Commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368.

## Art. 36.

Il terzo arbitro, di cui all'art. 15, 2° comma, del testo unico richiamato nell'art. 27 precedente, sarà nominato dal presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione, e presiederà il Collegio.

Il termine per la nomina dell'arbitro o degli arbitri di cui al 3° comma dell'articolo 15 suddetto sarà fissato dallo stesso primo presidente della Corte d'appello.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere per occupazione temporanea di terreni montani, ove si debbono compiere lavori di rimboscamento e rinsaldamento, anche se connessi con opere di bonifica, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

## Art. 37.

Le bonificazioni di seconda categoria, oltrechè dai consorzi degli interessati, volontari ed obbligatori, possono eseguirsi e mantenersi dalle provincie, dai comuni, nonchè da semplici privati.

## Art. 38.

Il contributo dello Stato nelle spese per le bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del testo unico di cui agli articoli precedenti, può essere aumentato sino a tre decimi diminuendo proporzionalmente il

contributo dei proprietari direttamente o indirettamente interessati.

Per l'esame e l'approvazione dei progetti di tali bonificazioni si osserveranno le disposizioni vigenti per i lavori che esegue direttamente lo Stato.

## Art. 39.

Nei consorzi di bonifica già regolarmente costituiti a senso di legge, od anche per effetto di antiche disposizioni, la maggioranza per le deliberazioni dell'Assemblea generale degli interessati, relative all'applicazione della legge testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sarà determinata in ragione dell'ammontare dei contributi per la bonificazione, imposti sui detti terreni dalla classifica in vigore, qualunque sieno le disposizioni in contrario dei relativi statuti o regolamenti, con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo.

## Art. 40.

Qualora non possa venirsi ad un accordo nella misura delle indennità per occupazioni temporanee, anche per colmate, o del prezzo di espropriazione, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge e del testo unico approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.

L'esecutore potrà, in seguito a decreto prefettizio, prendere possesso temporaneo delle terre da bonificare per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto, per il primo anno di occupazione.

È abrogato l'articolo 35 del testo unico, di cui nel primo comma del presente articolo.

## Art. 41.

L'indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato, mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune

commercio non si desume o non possa desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata la indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo; quali la esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili; nè si computa alcun compenso per i valori predetti che siano stati posti in atto, o riattivati, o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 42.

Quando le opere sono eseguite direttamente dallo Stato o da province o da comuni, spettano ad essi i diritti e le facoltà che il testo unico 22 marzo 1900, n. 195, attribuisce ai consorzi speciali.

L'articolo 28 del citato testo unico è applicabile anche ai consorzi speciali di esecuzione delle opere di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria.

Art. 43.

Alla bonificazione idraulica di un dato territorio deve sempre susseguire quella agricola a carico dei proprietari dei terreni bonificati, da iniziarsi e compiersi nei termini che saranno stabiliti, dopo il collaudo delle opere, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 44.

Il Governo potrà con decreto Reale, sentita la Commissione centrale, nonchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, determinare quali disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491, debbano, coi necessari coordinamenti, applicarsi ai terreni bonificati con opere di prima categoria, o con opere della seconda che abbiano goduto del concorso governativo, sempre quando non venga ottemperato dai proprietari all'obbligo di cui al precedente articolo.

È pure autorizzato il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato; a coordinare con decreto reale, in testo unico le disposizioni del

presente titolo IV, con quelle non abrogate della legge testo unico del 22 marzo 1900, n. 195.

TITOLO V.

Modificazioni alle leggi sul Genio civile e sul Magistrato alle acque.

Art. 45.

Al comma secondo dell'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, è sostituito il seguente:

« Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori superiori del Regio Corpo delle miniere e tre ispettori superiori forestali, tra i quali quello addetto al Magistrato alle acque ».

« È abrogato il comma 3° dell'art. 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria ».

Al 1° comma dell'art. 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma di ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il trentesimo anno di età ».

All'art. 42 dello stesso testo unico, è sostituito il seguente:

« Per i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del Segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del Genio civile preposti a compartimenti.

« Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno.

« Il presidente del Magistrato alle acque è, in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente, e per un biennio, dal ministro dei lavori pubblici.

« Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 46.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5; 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 e 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, sono modificate come segue:

Art. 2. — Al comma 3° è sostituito il seguente:

« In casi di urgenza spetterà al Magistrato, d'accordo col capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il capo del compartimento, presidente del Magistrato alle acque, è nominato tra i funzionari dello Stato, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri; ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico, riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero ».

Al comma 2° è sostituito il seguente:

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente.

Art. 4. — Al 2° comma è aggiunto quanto segue:

« In caso di necessità, uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile, membro del Comitato tecnico, può essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del Genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del Genio civile.

A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennità concesse agli aggregati

alle Sezioni del Consiglio superiore dall'art. 22 della legge sul Genio civile (testo unico 3 settembre 1906; n. 522) ».

« È pure concessa l'indennità di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del Genio civile addetti alla Sezione dell'Ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia ».

Al terzo comma è sostituito il seguente:

« In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile che annualmente viene designato dal ministro, su proposta del presidente della Magistratura ».

Art. 5. — « Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della Sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

« Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del Genio civile, sono deferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato, ad uno o più fra gl'ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura.

« È in facoltà del presidente del Magistrato di sentire il Comitato anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gl'ispettori come sopra delegati ».

Art. 6. « Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna dal rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione d'importanti opere nuove o d'importanti conflitti tra provincie, comuni e consorzi.

« Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato, che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma ».

Art. 7. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3 ».

Art. 8. È soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma è sostituito il seguente:

Gli ispettori superiori del Genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

*Art. 9.* « Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche è nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato.

« I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti, nell'ambito del compartimento, dal presidente del Magistrato ».

*Art. 13.* Al primo comma è sostituito quanto segue:

« Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto.

« Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, sarà nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio, che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato ».

*Art. 13-bis.* « Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'art. 17, titolo II, della presente legge, sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del Genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, num. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'art. 13 della legge sul Magistrato alle acque.

« La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale per il coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni, quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura ».

*Art. 14.* — Nella lettera *a*) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14, comma 5°

e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'art. 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria sentita la Commissione di cui all'articolo 13 *bis* precedente, ferma restando la classificazione per decreto Reale, e l'attribuzione di cui alla successiva lettera *c*) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.

Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dall'art. 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13 *bis* precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.

L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria s'intende riferita all'art. 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge, ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'art. 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimenti modificato.

Alla lettera *c*) è sostituito quanto segue:

« *c*) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'art. 5 ».

Alla lettera *d*) è sostituito quanto segue:

« *d*) le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2; 57 a 59; 77; 79 a 97; 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali, e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1885, n. 3095 ».

Alla lettera *i*) è sostituito quanto segue:

« *i*) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministero dei lavori pubblici per ogni esercizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di 1ª categoria, fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica

e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia, nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonché la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori ».

È aggiunta la lettera o) seguente :

o) Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acquà del compartimento, delle quali all' art. 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, sentito il Magistrato alle acque.

Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti :

« Nulla è innovato, alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime.

« Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell' un caso e nell' altro, prima che le domande relative sieno ammesse all' istruttoria, nonché sui risultati delle istruttorie medesime.

« La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazione di acque pubbliche già esistenti, o che verranno fatte, spetterà al Magistrato ».

*Art. 16.* « Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità, e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V Sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re ».

*Art. 17.* « È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di disporre, in caso di urgenza, l' esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato, quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari sieno stanziati in bilancio, informandone immediatamente il Ministero ».

*Art. 18.* « Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull' amministrazione e sulla contabilità dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecu-

zione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni ed aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l' importo oltre detta somma ».

*Art. 19.* Al primo comma è sostituito il seguente :

« Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Al terzo comma è sostituito il seguente :

« Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall' Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci ».

*Art. 47.*

La tabellà A, allegata alla legge 5 maggio 1907, n. 257, è sostituita dalla seguente :

TABELLA A.

*Personale del Regio Magistrato alle acque.*

I. Il presidente del Magistrato alle acque.

II. Personale del Genio civile :

- 4 ispettori superiori;
- 12 ingegneri capi;
- 45 ingegneri di classe;
- 10 ingegneri allievi;
- 70 aiutanti principali ed aiutanti;
- 30 archivisti ed ufficiali d' ordine;
- 24 inservienti.

III. Personale dell' Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici :

7 funzionari del personale d' amministrazione;

- 4 funzionari del personale di ragioneria;
- 2 funzionari del personale d' ordine.

IV. Personale dell' ufficio idrografico :

- 1 direttore;
- 2 aiutanti specialisti e due disegnatori calcolatori.

*Art. 48.*

Con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906, n. 522, e 5 maggio 1907, n. 257, che non sieno abrogate.